

(4)

R A G I O N I

P E R

Li RR. PP. Chierici Regolari Minori
della Provincia di Napoli

C O N

Il Rev. P. Francesco Giovo Chierico
Regolare Minore della stessa
Provincia

S O P R A

IL PROVINCIALATO

D E L

Rev. P. Giovan Felice Grimaldi
Chierico Regolare Minore della
medesima Provincia.





Nulla, ed Ingiusta la Patente di Provinciale de' Chierici Regolari Minori di Napoli spedita in persona del P. Francesco Giovo dal Generale non ostante di esser Provinciale de' Chierici Regolari Minori di Napoli il P. Gio: Felice Grimaldi. Che però non deveſi una tal Patente nè ricevere nè eſeguire da qualunque Perſona Giudice e Tribu-

nale, qual neppure degna del nome di Patente, ſecondo la volgatiffima regola della *L. ſi ſe non obtulit 4. §. condemnatum 6. ff. de re judic.*

2. Nulla ſimil Patente dimoſtrati, perchè ſe non coſta di eſſer ella ſpedita in vigore di elezione Capitolare cadente ſopra il P. Francesco Giovo qual uno delli cinque Religioſi ſoliti nominarſi dal Generale fralli molti Religioſi prenominati dalli Padri della Provincia ſecondo la forma anticamente iſtituita e ſempre finora oſſervata per la *Coſtit. Provida cap. 24. n. 15. ad n. 17. part. 4.*, rimane nulla ſimil Patente per difetto di legitima ſolennità, ed immemorabile conſuetudine indiſpenſabilmente dovutaſi attendere nell' elezione, *Cap. quia propter 13. de elect., L. Publius 36. ff. de condit. & demonſtr., L. non tantum 11. ff. de Decur., & Paris de Pub. de Syndic. verb. electio cap. 3. n. 5. ad n. 7.*
3. Qualunque precetto penale o decreto irritante adunque foſſeſi ingionto dal Generale a coartare i Padri della Provincia a ricevere, ed eſeguire una sì nulla Patente del P. Francesco Giovo, puoleſi impunemente dalli medefimi diſprezzare con attendere ſolamente a ſeguirare a riconoſcere per Provinciale il P. Giovan Felice Grimaldi colle prenomine e nomine ſolite capitolamente volutoſi prima eliggere, per non poterſi dal Generale togliere in ciò a i Padri della Provincia la libertà datali dalla Religione circa l'elezione per la ragione dell' *Abbat. in cap. cum terra 14. n. 4. de elect., Sylveſt. verb. Electio 1. queſt. 23. n. 26., Rodriquez in queſt. Regular. 52. artic. 11. tom. 2. & in Summ. cap. 103. n. 1. tom. 1., Mirand. in Manual queſt. 23. artic. 22., & Covarruv. de Sponſal. 2. part. cap. 3. §. 6. n. 8. ad n. 9.*
4. Ingiuſta ſimil Patente dimoſtrati, perchè ſe nel corrente triennio truovaſi già la Patente di Provinciale ricevuta, ed eſeguita in perſona del P. Giovan Felice Grimaldi con ſtar queſto in poſſeſſo ed amministrare la carica colla previa legitima elezione,

accettazione, ed ingresso all' ufficio secondo la prenotata municipale *Constit. Provida cap. 25. n. 9. part. 4.*, non merita di ammetterfi per Provinciale il P. Francesco Giovo munito solamente della sua Patente destituta di tutti i sopradescritti requisiti, secondo la *L. Publius 36. ff. de condit. & demonstrat.*, *L. Praefectus 1. ff. de offic. Praefect. August.*, *L. Pridie 5. ff. de fer.*, & *Paris de Puteo de Syndic. verb. Electio cap. 3. n. 1. & n. 7.*

5. Qualora la Patente del P. Francesco Giovo adunque convincesse contraria alla letterale Costituzione dell'Ordine, ed al buon Dritto degl' Interessati, è ingiustissima, e però degna di esser resistita con implorare anche il braccio de' Superiori, e non Superiori, e maggiormente de' Giudici tenuti a difendere i Sudditi, secondo la comune sentenza di tutti riferita dal *Marant. in Quaestionib. Legalib. Disput. 1. n. 22. ad n. 24. & n. 33. ad n. 40.* Ove trattandosi di Regolari, sebbene più astretti degli altri alla Vangelica sentenza *Ego autem dico vobis non resistere malo, si quis percusserit te in maxillam dexteram praebe & alteram, & si quis voluerit tecum contendere & tollere tibi Tunicam dimitte ei & Pallium, & qui angariaverit te mille passus vade cum illo & alia duo*, non devono esser però i Regolari privati in questo caso del rimedio della resistenza concesso da Dio a tutti, per esservi a pro loro specialmente l'esempio di San Paolo con resistenza dicendo dopo ricevuta una guanciata d'ordine del sommo Sacerdote Anania, senza porger l'altra guancia *Percutiet te Deus, Paries Dealhate, & tu sedens iudicas me secundum legem, & contra legem jubes me percuti?*, come dichiara meglio in termini con molte ragioni dedotte dall' *Evangel. Matth. cap. 5. num. 39. ad n. 41. & in Act. Apostol. cap. 23. n. 3.* il Dottore *S. August. De Mendac. ad consel. cap. 15. & Ench. cap. 78.*

6. TRE ARGOMENTI IN CONTRARIO il P. Francesco Giovo pone al P. Giovan Felice Grimaldi a riceverfi, ed eseguirfi la sua nulla ed ingiusta Patente, qual valida, e giusta in vigore anche della soprallegata *L. si se non obtulit 4. §. condemnatum 6. ff. de re judic.* Il Primo argomento si è, perchè il titolo criminale del Processo fabbricato contro il P. Giovan Felice Grimaldi Reo di diciotto capi di delitti degni della privazione del Provincialato durante il triennio, secondo i *Decret. Reform. Cap. 43.*, verificasi col Libello accusatorio, Pruova in genere, Pruova in specie, Costituzione, Pubblicazione, Legittimazione, e Termine delle Difese, eccetto la Prolazione della sentenza di Privazione, atteso l'impedimento supplita con Indulto Pontificio, mediante questa Patente, per non essersi potuta fare dal Generale, Assistenti Generali, e Procurator Generale congregati in uno, secon-

secondo la forma in questi casi prescritta dalla municipale *Constit. provida Cap. 15. n. 9. ad n. 11. par. 4.* Il Secondo argomento si è, perchè il titolo Criminale di diciotto capi di delitti verificato come sopra, essendo stato efficace di più a far acquistar dritto al Generale, ed Assistenti Generali di eliggere dopo tre mesi della privazione un nuovo Provinciale con deputare frattanto per questi tre mesi il Primo Assistente Provinciale a governar la Provincia, secondo la *Constit. provida cap. 25. n. 10. par. 4.*, osservossi ciò con sospenderli il P. Giovan Felice Grimaldi Provinciale dall'Offizio, e con deputarli frattanto a governare il P. Alessandro Melillo Primo Assistente Provinciale, ma atteso l'impedimento con farsi in vigor d'Indulto Pontificio l'elezione d'un nuovo Provinciale senza la prenomina de i Padri della Provincia abili a votare nel prossimo Capitolo, secondo la forma in questi casi prescritta dalli *Decret. Reform. Noviss. cap. 3. n. 1.* Il Terzo argomento si è, perchè il titolo Criminale di diciotto capi di delitti verificato come sopra, essendo stato per l'indicibili moratorie del Delinquente supplito colla Patente in vigor d'Indulto Pontificio spedita in vece della prolazione della sentenza, e della elezione del nuovo Provinciale stabilita dalla prenotata *Constit. provida cap. 15. n. 9. ad n. 11. Cap. 25. n. 10. par. 4.*, resta così canonizzato legitimamente da tal Indulto Pontificio già pruovato coll'esibizione emanato a dì 22. Luglio 1758. per organo di Monsignor Pietro Girolamo Guglielmi Segretario della Congregazione de' Vescovi e Regolari, dando facoltà al Generale, ed Assistenti Generali ad eliggere con tal Patente il nuovo Provinciale molto necessario alla Provincia a non star senza capo, con riserbare per altro ragione all'attual Provinciale Reo delli diciotto capi di delitti molto proficua, a poter dopo mostrata la sua innocenza cercare nel Capitolo Generale venturo il compenso anche del Provincialato perduto, secondo la *Constit. provida cap. 3. n. 4. par. 4. ivi: Positas semel leges constanter observemus; nec earum aliquam, nisi ubi aliter vel summa utilitas, vel summa necessitas exposcerint, immutare tentemus &c.* Onde essendosi in vigor di quest' Indulto Pontificio spedita la Patente di Provinciale letta già a dì 12. Agosto 1758. dal P. Francesco Giovo ai Padri della Provincia Capitolarmente convocati ad aver l'ingresso nella carica qual legitimamente eletto ed accertato dal Papa e dal Generale, doveasi allora, e deveasi adesso ricevere ed Eseguire non ostanti li Decreti Riformati, le Costituzioni municipali, le Leggi Profane, li Canonici Sagri, e le Sanzioni altre con qualunque eccezione loro secondo il *Cap. porro 7. de privileg., & Paleol. de Judic. offic. conf. 12. n. 5. Tom. 2.*

7. Primieramente nonostanti questi tre argomenti contrarj addottiti, dicono i Padri della Provincia di non aver dovuto mai ricevere ed eseguire una tal Patente di Provinciale spedita in vigor dell' Indulto Pontificio in atto della lettura a' loro capitolarmente convocati sotto il dì 12. Agosto 1758. fattasi dal P. Francesco Giovo ad aver l'ingresso nella carica qual legittimamente Eletto ed Accettato dal Papa e dal Generale, per non aver egli a' loro mostrato allora il Regio Placito sulla recezzione ed esecuzione d'una tal Patente ed Indulto, secondo le Leggi di questo Regno penali fulminate contro chiunque ardito di ricevere ed eseguire, o di far ricevere ed eseguire Rescritti Brevi e Provisioni Apostoliche di qualunque sorte senza Placito Regio per la *Pragm. Regn. Neapol. tit. de citationib. Pragm. 5.* Imperocche pare alli Padri della Provincia se non pare al P. Francesco Giovo, di essersi dovuta osservare simile Pragmatica, perchè trattandosi di una Legge del Regno conservatrice della Monarchia e della Religione de' sudditi, e Protettrice della vita e dell'onore de' Vassalli, non solo è utile ma anche è buona da se stessa, oltre l'esser unisona alle molte Lettere scritte dal San-Leone a Marziano, da San-Gregorio a Maurizio, e dalli sette primi Concilj Generali agl' Imperatori, colla disposizione del *Can. Filiis 28. Caus. 16. quest. 7., Can. Principes 19. Can Regum 22. & Can. Administratores 25. Caus. 23. quest. 5., Bald. in cap. olim 25. nu. 3. de rescript., Navar. in Cap. novit. 13. notab. 3. nu. 119. de Judic., Gerson. in Regul. Moralib. tit. de Præcept. Decalog., de Authorit. Pap., de Unitat. Eccles. conf. 10. de Mater. Excomm. conf. 10., de Vit. Spiritual. anim. lect. 3., & de Trilog. Schismat., Sylvest. in verb. Papa 4., Sor. in 4. distinct. 15. quest. 2. artic. 2., Victor. de Potest. Pap. & Concilior. Proposit. 22., & Cordub. lib. 4. quest. 10. distinct. 3.*
8. Secondariamente non ostanti li tre argomenti contrarj addottiti, dicono i Padri della Provincia di non esser obbligati adesso piegarfi di aderir al P. Francesco Giovo per ottenere la permissione di riceverfi ed eseguirfi una tal Patente di Provinciale spedita in vigor dell' Indulto Pontificio, qual scopertasi, e scopertosi patire molti difetti massicci, e specialmente quel notorio difetto approvatosi in termini precisi dalla Podestà secolare ed ecclesiastica colli due famigeratissimi Testi in *Autb. de mandat. Princip. §. deinde competens 4., & in cap. si quando 5. de rescript. ivi: Si quando aliqua tua Fraternitati dirigimus, qua animum tuum suscipere videntur, turbare non debos &c. Patienter sustinebimus, si non feceris, quod prava nobis fuerit insinuatione suggestum* sostenuti coll' esempio di S. Pietro in *Act. Apostolor. cap. 11. n. 2. ad n. 5. ivi: Discepsabant*

bant adversus illum, qui erant in circumcissione, dicentes. Quare introisti ad viros præputium habentes, & manducaisti cum illis? Incipiens autem Petrus exponebat illis ordinem dicens, ego eram in Civitate &c. Imperocchè pare alli Padri della Provincia se non pare al P. Francesco Giovo, di doverfi osservare simili Testi, perchè trattandosi di una Patente di Provinciale coll' Indulto Pontificio pretesa d'aver l'effetto suo nel Regno di Napoli, non solo è vana ma anche è temeraria la speranza di poterfi permettere la recezzione ed esecuzione dell' una e dell' altro, se non prima esclusi affatto tutti i difetti massicci, e specialmente quel notorio prenotato difetto in ambidue scopertosi, per esser in questa Monarchia fragli altri pregi dato al Ministero Regio anche il pregio di contraddire, e resistere per officio a qualunque atto esibitoli conosciutosi non consentaneo alla ragione secondo le Ordinazioni del Regno specialmente in *capitul. item caveant justitiarum 41.* & in *capitul. item quod predicti justitiarum 295.* in termini precisi allegatifi dal *Marant. in questionib. legalib. disput. 1. n. 19.* & *n. 22. ad n. 24.* Cui lecitamente ponno anche aderire li Padri della Provincia ad impedire la recezzione ed esecuzione della Patente di Provinciale con tutto l' Indulto Pontificio qual scopertasi, e scopertosi di sommo loro pregiudizio ad evidenza mostrato colle seguenti risposte prima in genere e poi in specie formate alli tre argomenti contrarj del P. Francesco Giovo, mentre impedimento simile in questi casi l'ammettono per lecito ad ogni forte di persone sin'anco li più scrupolosi Teologi e Canonisti per il *Felyn. in cap. si quando 5. de rescript., Curt. Sen. cons. 10. n. 2.* *Gaetan. in opuscul. 1. de potest. Pap. & Concilior. cap. 27., & Belar. de Roman. Pontific. lib. 2. cap. 29.*

9. ALLI TRE ARGOMENTI CONTRARJ in genere rispondesi, che Siccome contro la Patente di Provinciale con tutto l' Indulto Pontificio a dì 12. Agosto 1758. in occasione di esserfi letta dal P. Francesco Giovo alla Comunità solennemente convocata nella V. Casa di Santa Maria Maggiore per riceverfi ed eseguirfi, s'interpose l'appellazione al Papa Clemente XIII. e suoi competenti Tribunali dall'attuale Provinciale P. Giovan Felice Grimaldi, individuando i motivi della Nullità ed Ingiustizia per gravame, con esserfi ad una tal Appellazione aderito da tutti i Padri della Provincia, specificamente spiegatifi di volere per Provinciale il P. Giovan Felice Grimaldi dal Capitolo canonicamente eletto, accettato, e posto in possesso, e non mai il P. Francesco Giovo illegittimamente deputato dal Generale, e suoi Assistenti senza causa, senza prenomina, senza nomina, e senza Capitolo nel *Docum. I.* nella *Lett. A.*, bastando tra gli altri gravami la

pena della privazione irrogatafi da questa Patente con tutto l'Indulto Pontificio, a sostenerfi l'appellazione, *cap. pastoralis* 53. *de appell. Felyn. in cap. Rodulphus* 35. n. 43. *de rescript.*, *Abb. conf.*, 1. n. 4. *part. 1.*, & *Guazzin. sen. defens.* 36. *cap. 3. n. 7.* Così con questa appellazione interposta li medesimi Padri della Provincia, riserbandosi primieramente contro del P. Francesco Giovo la purgazione degli attentati commessi in disprezzo della pendenza di essa appellazione interposta alla Santa Sede, insistono inoltre non doverfi da qualunque persona, Giudice, e Tribunale far ricevere, ed eseguire una tal Patente, con un tal Indulto Pontificio, per la ragione in termini adottatafi dal *Roland. conf.* 27. n. 2., *Aufrer. de potest. secular. regul.* 4. n. 32. *tom. 5.*, *Marant. in questionib. legalib. disput.* 1. n. 38., & *Diaz in prax. crim. Canonic. cap.* 153. n. 18.

10. Nè si puol' impugnare di esser legitimamente interposta l'appellazione dalla Patente coll' Indulto Pontificio al Pontefice istesso, perchè se costa d'aver il Papa concesso un tal preteso Indulto a poterfi venire alla spedizione di una tal Patente non per aver visto egli stesso il Processo criminale, ma per esserli stato riferito da Monsignor Pietro Girolamo Guglielmi secondo il tenore del Rescritto steso appiè del Memoriale nel *Docum. II.* ivi: *In Audientia Sanctissimi habita ab infra scripto Domino Secretario Sacrae Congregationis Episcoporum, & Regularium sub die 22. Julii 1758. Sanctitas Sua benigne annuit pro facultate petita, sine prejudicio jurium Partium. Romae &c. Petrus Hieronymus Guglielmi Secretarius:* oltre di costare ancora di non aver avuta mai il Papa intenzione di concedere simile Indulto per la pretesa Patente secondo l'eccezioni esposte al Re sotto l'istesso *Docum. II.* nella *Lett. F.* qual efficaci a toglierli ogni valore per il *Parif. de Put. de syndic. verb. praesumptio Officialis cap. 1. num. 1.*, poteasi ben appellare dal Sommo Pontefice malamente informato al medesimo Pontefice per meglio informarlo secondo la disposizione del *Can. biduum* 26. *caus. 2. quest. 6.*, *Roman. conf.* 521. n. 1. *ad n. 2.*, & *Grammatic. decis.* 35. n. 2.
11. La ragione forte d'una tal disposizione Canonica comunemente da tutti i Regj e Pontificj Dottori si affegna, perchè dalla pronuncia del Papa fatta da lui stesso mai si appella, ma si appella dalla pronuncia del Papa fatta a relazione del Ministro, mentre così si appella dalla relazione del Ministro e non dalla definizione del Papa, *Farinac. quest.* 101. n. 72. *ad n. 76.* ivi: *In sententiis latis a Papa, Imperatore, Rege, Praefecto Praetorio, & Senatu a quibusdam non dari appellationem probat Tertus &c. Sublimita, quando ipsemet Rea pronunciat, quia tunc intrans rationes*

nes supra prænarrata, secus autem si pronuntiet ipse Rex ad relationem alterius, a cujus sententia de jure datur appellatio, quia tunc appellatur etiam a sententia Principis, quia isto casu potius dicitur appellari a sententia privati, propter cujus Relationem Princeps pronunciauit, quàm a sententia Principis, prout videtur ex leg. C. Gabriel. C. Ubi etiam relatis contrariis testatur de magis communi opinione, quia tunc a Principe male informato appellatur ad eundem Principem melius informandum C. approvato dal Guazzin. sen. defens. 36. cap. 8. n. 1. n. 3. C. n. 4. ivi: A sententia Papæ, Imperatoris, Regis, Præsfecti Prætorii, C. Senatus non datur appellatio leg. C. Si vera Rex vel Princeps pronunciauit ad Relationem alterius, tunc licet non detur appellatio ab ejus sententia, datur tamen appellatio a defectuosa relatione sibi facta per Text. C. Roman. C. Ubi de magis communi, ut tunc a Principe male informato appelletur ad eundem melius informandum, sed post Brun. C. Farinac. C. con una ragione dippiù toccante il Foro dell'anima ancora presso il Paris. de Pur. de Synd. verb. appellatio cap. 4. n. 3. ivi: Nec valuit rescriptum continens, quod Syndicator deberet pronunciare sub titulo Majestatis tamquam Rex, quia propter hoc tollitur appellatio, quam Rex tollere non potest, quia est juris divini secundum Andr. de Ifern. C. dicens, quod si Princeps hoc faciat, peccat, C. non dicitur posse, quod cum peccato potest, ut idem dixit in tit. C. quod si procurant, quod Rex pronunciet, ut Pars non possit appellare, quod peccant, C. sic dicta commissio fuit ipso jure nulla C. Tunc demum habet locum, quod a sententia Regis nemo appellat, quando Rexmet pronuntiat, secus si pronuntiet Rex ad relationem unius, quia appellatur, quia potius provocatur ad relationem unius, quam adversus sententiam Principis, argumento Leg. C. Nam ille Commissarius non est Rex C.

12. Nel qual caso trattandosi di essere interposta una tal appellazione al Papa stesso alla Signatura di Grazia ed ad ogni altro Tribunale Apostolico competente Docum. I. ivi: Vi notificiamo, intimiamo, ed inibiamo in forma colla presente di non dovere innovare cosa alcuna sopra le cose premesse, se prima non si sentirà il Sommo Pontefice Regnante Clemente XIII. la sua Santa Sede, la Signatura di Grazia, ed ogni altro Tribunale Apostolico competente C. per la qual cosa colla presente, n'appelliamo in forma C. talmentecchè C., si deve attendere, ed osservare la medesima appellazione, non ostante il tempo de' fatali scorso senza poterli dire perciò deserta la medesima appellazione, per non correre i fatali delle Cause introdotte avanti il Papa, e sua

Signatura fino alla decisione di esso, e di essa, *Cap. ex insinuatione* 30. *de appellat.* desunto dall' *Aurb. sed & lis qua speratur C. de temporib. appellat.*, & *Scacc. de appell. quest.* 15. nu. 31. Ove se il P. Francesco Giovo pretende doverfi da' Padri della Provincia avanti il Papa, e sua Signatura profeguire dentro il corso de' fatali una tal appellazione interposta con altrimenti disprezzarla qual deserta, non lo puol pretendere senza prima da lui farsi a loro la prefissione del termine solita praticarsi nella Romana Curia con attendere ed offervare intanto l'appellazione interposta secondo lo stile, de' Giudici ordinarj per il *Ridolph. in pran. par. 1. cap. 13. n. 69. & n. 595.* de' Giudici Commissarj per lo *Scacc. de appell. quest.* 11. n. 200. e del Tribunal del Papa per il *Paleol. de judic. offic. in corollar. 2. n. 1930. ad n. 1934. & in Alceffion. vot. 12. n. 20. tom. 1. ivi: Firmiter servanda videtur, nisi in Signatura Gratiae ejusdem Sanctissimi examinanda esset, ut praecise asserunt Guazzin. &c.* Come si è visto in molti casi antichi, e moderni per le cause criminali, e civili disputate sopra simili incidenti, o nella Signatura di Grazia, o nella Segnatura di Giustizia surrogata in vece della Signatura di Grazia riferiti dal medesimo *Paleol. de Judic. offic. corollar. 2. n. 2807. corollar. 3. n. 4577. & in Accession. vot. 19. n. 1. tom. 1.*

13. Onde pendente finora una tal appellazione legitimamente interpostasi si puol resistere al P. Francesco Giovo a non far ricevere, ed eseguire la Patente di Provinciale con tutto l' Indulto Pontificio, fintantochè egli non porterà il secondo comando del Papa declaratorio di non doverfi attendere una tal appellazione ad effetto d' impedire la recezzione dell' Indulto Pontificio colla Patente indi spedita, perchè coll' appellazione vigente rimanendo devoluto il negozio al Papa rimane il P. Francesco Giovo privo dell' effetto della sua Patente con tutto l' Indulto Pontificio secondo il *cap. si quando 5. de rescript. & Aurb. de mandat. Princip. §. deinde competens 4.* Ove per far questa lecita resistenza potendo i Padri della Provincia implorare impunemente l'ajuto degli amici e parenti, ponno maggiormente implorare l' autorità del Supremo Prencipe disposto sempre a difendere i sudditi per i testi in *L. illicitas 6. ff. de offic. praesid.*, *Felyn. in cap. quanta 47. de sent. excomm.* in termini terminanti allegatifi dal *Marant. in questionib. legalib. disp. 1. n. 28. & n. 34.*

14. AL PRIMO ARGOMENTO CONTRARIO in specie rispondesi, che il Titolo del Processo fabbricato contro il P. Giovan Felice Grimaldi non è Criminale, oltre di non esser di quelli delit-

delitti degni di privazione notati nelli preallegati *Decret. Reform. cap. 43.*, perchè essendosi osservato il processo in tempo della sua esistenza in mano del Difensore del preteso Processato, trovasi fabbricato per inquisizione con contenere tutto il gruppo de' diciotto Capi di delitti ivi dedotti, in parte fondati sul titolo di contratti illeciti, in parte fondati sul titolo di alienazione di cose mobili e simili Ecclesiastiche, ed in tutto fondati sul titolo di *Criminalia* nel frontespizio, e di mancanze senza nome speciale di delitto nel corpo, come anche in tutto fondati sul desiderio dell'inquirente di vederfi l'inquisito privo del Provinciatato con averfi ciò prima tentato dallo stesso inquirente ottenerfi per via di rinuncia mai volutasi fare dallo stesso inquisito, e con averfi ciò dopo tentato dal medesimo Inquirente per via di delinquenza mai sognata commessa dal medesimo Inquisito *fol. 1. ad 19.* E perciò fermasi, che per ragion delli contratti illeciti il titolo è Civile non ostante il dolo in essi trovatosi per la *l. O' eleganter 7. l. si quis 19. ff. de dol. mal., l. si adulterium 38. §. non numquam 3. ff. ad Leg. Jul. de adulter.*, essendo conclusione tritissima presso i Dottori notati dal *Marant. in specul. avr. par. 4. dist. 1. n. 2. ad n. 3.*, che per ragion di alienazione di cose mobili e simili Ecclesiastiche il titolo è Civile per non aver imposta altra pena se non di nullità il *Concil. Trident. de Reform. sess. 25. cap. 11.*, *Barbos. in Extravag. Ambiriosse 1. n. 14. de reb. Eccles. non alien.*, *Card. de Luc. de Alienat. disc. 51. n. 10. O' de benefic. disc. 86. n. 9.* essendovi la cosa giudicata della Signatura del Papa presso il *Palat. de Judic. Offic. conf. 18. n. 1. ad n. 7. tom. 2.*, e che per ragion del nome di *Criminalia* e di mancanze senza nome speciale di Delitto il titolo è civile per non poterfi dar altro nome rigorosamente se non di dolo atto a purgarsi in giudizio civile non in criminale, *Honded. conf. 109. n. 59. lib. 1.*, *Card. de Luc. de Jurisd. disc. 81. n. 5.*, *Rainald. in observat. crim. cap. 14. §. 21. n. 108. tom. 2.*, *O' Vargas. dec. 44. n. 1. ad n. 126.*

15. Come pure per ragion del desiderio dell'inquirente di veder privo l'inquisito della carica col pretesto de' delitti o senza pretesto de' delitti il Titolo è Civile, mentre la privazione dell'offizio beneficio amministrazione e dignità in tal caso trattandosi per via di inquisizione non col fine principale diretto a darfi per pena di delitto qual mai commesso ma col fine principale e diretto a togliersi in qualunque modo la carica anche senza delitti, come nel caso presente leggesi nell'inquisizione *fol. 1.:* *ivi: Pater Generalis Christiana religioseque charitati consulens, paterne monuit P. Joannem Felicem Grimaldi, atque eidem*

*præbuit & obtulit remedia consulendi suæ indennitati & honori
 sicuti & Religiosorum quieti*, non è criminale ma è civile il
 titolo in tali circostanze secondo l' *Abb. & Felyn in cap. per
 tuas 32. il primo de Simon.*, & *in cap. super his 16. de accusat.*,
Bart. in l. hæc clausula 1. ff. de susp. Tur., *Corn. cons. 19. n. 3.*
lib. 3., *Grat. cons. 71. n. 9. lib. 2.*, & *Marant. in specul. aur.*
par. 4. distinct. 1. n. 32. & n. 35. ivi: Ubi cumque ex delicto agi-
tur, ut quis puniatur non pœna ordinaria & naturali introducta
pro illo delicto, sed ut privetur aliquo officio beneficio administra-
tione vel dignitate, illa causa dicitur civilis non autem criminalis,
licet agatur ex delicto, ex quo non agitur ad vindictam publicam,
ut quis puniatur pœna condigna, Textus est &c. Quid autem si aga-
tur per viam inquisitionis ad privationem beneficii propter crimen
nulla præcedente accusatione, an dicatur causa civilis vel crimina-
lis? Dic, quod communiter tenetur, quod sit causa civilis, ex quo
non agitur ad principalem pœnam delicti secundum Franc. &c. Ubi
simpliciter dicit, quod de jure Canonico, quando proceditur per in-
quisitionem, causa est civilis, idem tenet Anan. &c. approvato in
termini precisi dal Clar. in §. fin. quest. 1. n. 3. ad n. 4. ivi:
Quando agitur ad pœnam extraordinariam, puta, privationem of-
ficii seu beneficii, & nihil applicatur Fisco; Et in hoc casu ju-
dicium dicitur civile non criminale, & in hoc omnes concurrunt,
ut ait Grat. &c. Et licet hæc conclusio aliquando mihi visa fue-
rit dura, ex quo talis actio principaliter intentata videretur ad vin-
dictam publicam, præsertim si officium, de cujus privatione agitur,
esset publicum; Nihilominus in judicando tamen, ut statim dixi,
quod talis pœna privationis non sit pœna ordinaria, quæ pro eo
delicto imponeretur. Adde, quod hæc conclusio locum habet, siue
procedatur ad hujusmodi privationem officii vel beneficii præcedente
accusatione vel exceptione partis, siue nulla præcedat exceptio vel
accusatio Partis, sed agatur tantummodo via inquisitionis; Et ita
communiter teneri attestatur Marant. &c.

16. Quindi è, che atteso di esser il Titolo Civile e non Crimi-
 nale rimangono affatto riputate nulle ingiuste e calunniose tut-
 te le otto parti solenni e sostanziali del processo, cioè libello
 accusatorio, pruova in genere, pruova in specie, costituito, pu-
 blicazione, legittimazione, termine di difese, e prolazione di
 sentenza senza far queste più pruova nessuna nè in giudizio nè fuor
 di giudizio, con doverli rifare i danni e le spese all' inquisito, e
 con poterli difendere fuori dalle carceri per mezzo di Procura-
 tore, come osservano tutti i criminalisti per la *l. cum quem 79.*
ff. de Judic., *ibique Glos. verb. cum quem*, & *Bart. in l. Pre-*
tor ait 2. §. hoc Edicto 1. n. 5. ad n. 6. ff. de vi bonor. raptor. &
in

in l. is. apud quem 2. n. 20. ad n. 21. C. de eden., Marant. in Specul. vtr. par. 4. distinct. 1. n. 32.; Guazzin. Sen. defens. 1. cap. 24. n. 1., & Paleol. de Judic. offic. conf. 5. n. 50. ad n. 52. tom. 2. per la ragione allegatafi in termini dall' Ambrosin. de process. in form. lib. 2. cap. 4. in fin. schol. : ivi : Illud in primis attendendum est videlicet, ut Titulum criminis investigetur & c. Fatuus esset iudex, qui procederet contra aliquem uti delinquentem, nisi criminis titulum & nomen sciret, pro quo tenetur & c. Hoc eo magis scire expedit, ne te constituas in periculo, insipidi nomen subeas, & subditos fatiges iudicio criminali, quod civiliter forsan erit tractandum, inspecto decreto, quod criminaliter procedi non possit in re habente originem a contractu, nam terminorum ignorantia & cecitas multas parit confusiones : approvato in termini precisi dal Paleol. in pran. Succinct. cap. 5. n. 36. ad n. 39. : ivi : Titulus criminis totum processum solet destruere vel sustinere, quia equiparatur Graphidi praticari solita in aedificiis extruendis per Architectos, quae si ad tramites regulae sit efformata, aedificia secundum illam facta sustinentur, si contra regulam sit efformata, aedificia secundum vestigia Graphidis erecta praecipitant, ita legitur & c.

17. Ove quantunque in questo caso fianvi stati Rescritti Apostolici tutti approvanti la Criminalità ed uno approvante la sospensione colla deputazione del Vicario Provinciale e l'altro approvante la Privazione del Provincialato senza la previa sentenza e prenomina, dopo sempre però l'istituzione del processo Criminale di mancanze dovute conoscersi civilmente per le ragioni di sopra addotte, e dopo precisamente ancora l'inquisizione formata dal Generale col solo fine di togliere in qualunque modo la carica anche senza delitti non mai col fine di irrogare pene di privazione per delitti al Provinciale secondo quelle parole fol. 1. ivi : Praebuit & obtulit remedia consulendi suae indemnitati & honori sicuti & Religiosorum quieti : Pur tutta volta essendo stati tali Rescritti Apostolici emanati dopo acquistatosi il dritto dal Provinciale in vigor della medesima inquisizione ad esser civile e non criminale la causa, non se li toglie questo anteriore dritto colli Rescritti Apostolici posteriori a non restar nullo ingiusto e calunnioso il processo in tutte le sue parti dalla prima fino all'ultima come sopra, come insegna con renderne la ragione il Felyn in cap. capitulum 30. n. 16. de rescript., Giurb. conf. 53. n. 17., & Redoan. de Spol. quæst. 2. n. 95. approvati in termini precisi dal Paleol. de judic. offic. in Accession. vtr. 12. n. 23. ad n. 24. tom. 1. ivi : Nec ob stare debet predictis novum Oraculum Pontificis super progressu processus Criminalis obtentum, quia in rescripto Papæ censetur semper apposita clausula, Dummodo non sit alte-

ri jus *quisitum*, ut per Redoan. &c. Quod autem *quisitum* fuerit jus Sanctæ & Notario dubitari nequit ex supradictis, & præcipue ex absolute a criminalitate, quæ neque per Principem tolli potest, etiamsi mandaret delictum cognosci absolutoria sententia non obstante, ita loquitur Giurb. &c. Maggiormente poi milita questa conclusione, perchè i due posteriori Rescritti Apostolici preservano espressamente il dritto anteriore acquistato dal Provinciale di non potersi procedere criminalmente ma civilmente come sopra, perchè i pretesi Rescritti Pontificj contenendo la clausola *Procedat prout de jure*, e la clausola *Sine præjudicio jurium partium* nel Proceffo fol. 236. e nel *Docum. II.*, sono efficaci non solo a confermare l'azione civile competente ed infirmare l'azione criminale incompetente, *Rota decis. 441. n. 1. Tom. 2. coram Lancetta*, ma ancora a risolvere la dubbiosa facoltà ai Giudici a darli l'assoluzione secondo la spiegazione fattasi in vigor dello stile della Consulta Pontificia dal *Set. de offic. Locumtenent. cap. 13. num. 1.* approvato in termini precisi dal *Paleol. de judic. offic. in Appendic. rescript. 16. n. 1. & n. 6, tom. 1.* ivi: *Olim absolutionis rescriptum a Sacra Consulta concipiebatur sub sequentibus verbis Expediat prout juris &c. Hodie frequens rescriptum loco illius Expediat pro ut juris usitatum est Procedat pro ut de jure, ita fuit rescriptum in quadam &c.*

18. Sicchè fondato indebitamente per criminale un tal titolo civile con defatigare non senza piccolo gravame un Prelato Regolare degnissimo, *Scacc. de appell. quest. 17. lim. 47. membr. 1. num. 90. ad num. 91.* specialmente con far restare infamato e disonorato il suo Stato d'illefa dignità per mezzo della sua nulla ed ingiusta carcerazione, *Genuens. in prax. Archiep. Neapol. cap. 27. n. 3.*, non si puol negare, che permettendosi ricevere ed eseguire una tal Patente di Provinciale con tutto l'Indulto Pontificio spedita a favor del P. Francesco Giovo in pena di privazione del Provincialato del P. Giovan Felice Grimaldi qual reo di titolo criminale grave, si viene ad infamare e disonorare più il suo Stato d'illefa dignità, *Campanil. in diver. Jur. Canonic. Rubr. II. cap. 18. n. 8. ad n. 9.* Che però si puole resistere dalli Padri della Provincia e da chiunque straniero ancora e maggiormente dal Supremo Prencipe disposto sempre a difendere i Sudditi a non farli ricevere ed eseguire una tal Patente di Provinciale con tutto l'Indulto Pontificio, per così liberare da questa vigente oppressione prossima all'omicidio il P. Giovan Felice Grimaldi, *Marant. in questionib. legalib. disput. 1. n. 27. ad n. 28.* perchè l'infamia è disonore privando l'uomo della fama e dell'onore tralli beni naturali posta nel primo luogo dopo la vita è un gravissimo delitto eguale all'omicidio *Filliucc. in oper. moral. tract. 40. cap. 4. quest. 1. n. 87.*

19. Il Titolo criminale adunque ridotto in civile se ha annientate tutte le otto parti sostanziali d' un tanto magnificato processo criminale , restano maggiormente annientate le medesime otto parti sostanziali dello stesso magnificato processo criminale, qualora si riassumesse il Manifesto stampato, e distribuito nella prossima passata primavera da Donato Ribena , e qualora si aspettasse l' Allegazione da stamparsi, e distribuirsi nel prossimo venturo Autunno dal nuovo Difensore , ove leggesi mancante per tutti i versi il libello accusatorio , la pruova in genere, la pubblicazione , la legitimazione , il termine delle difese , e la prolazione della sentenza contro le inviolabili regole criminali insegnate dal non tanto antico Romano *Raynald. in observat. crim. ad cap. 34. suppler. 1. n. 34. ad n. 35. tom. 4.* ed esposte colla pratica dal vivente moderno Pugliese *Paleol. de judic. offic. corollar. 3. n. 3391. ad n. 4634. tom. 1.*

20. Avvegnachè sempre dicesi nullo ed invalido quel Giudizio mancante non solo di tutte ma anche di una delle otto parti solenni e sostanziali solite osservarsi ne' processi criminali , *Barr. in l. prolatam 4. C. de sent., Roman. cons. 220. n. 1., & Marant. in specul. aur. part. 4. distinct. 16. n. 1. & n. 2.* Onde rimettendo il pieno confronto della notoria nullità ed invalidità di tutte le prenotate otto parti del processo al suddetto Manifesto , ed Allegazione per dimostrare la fallacia della seconda parte del primo argomento del P. Francesco Giovo , basta per ora di allegarne all'impronto tre o due anzi una ancora ad impedire di riceverfi ed eseguirsi la Patente di Provinciale con tutto l' Indulto Pontificio appoggiata , ed appoggiato su di un tal processo secondo la disposizione de' Canonici in termini fermatifi dal *Diaz. in prax. crim. Canonic. cap. 153. n. 13. versic. si autem.* Quale una due tre o più nullità all'impronto quì da allegarsi all' effetto di sopra espresso risulta dall' autorità confacente nella seconda parte del primo argomento dell' istesso P. Francesco Giovo cioè nella *Constit. provida cap. 15. n. 9. ad n. 11. part. 4. ivi: Quoad privationem vero eorum, qui in gradibus Gubernationis Provinciae locantur, privandi facultas Patri Generali ejusque Assistentibus ac Procuratori Generali ad duas partes competat &c. Adjungimus autem, quod omnes ii, quibus qualibet deponendi facultas inerit, in unum simul congregati causam cognoscant &c. Caeterum modus in cujuslibet depositione servandus hujusmodi erit, videlicet, ut primo criminis institutio fiat de consensu majoris partis eorum, qui deponendi potestatem habent &c. Sed ne detur locus calumniis ac falsitatibus, sive per inquisitionem sive per denunciationem vel accusationem aut alio quovis modo procedatur, testes si odio re-*

meri-

meritate aut cupiditate aliquid deposerint, gravibus penis ab eisdem, qui institutionem criminis conficiunt, multentur &c. Si vero informationes veritati nitantur, procedatur deinde ad causae cognitionem, & terminationem ab illis simul unitis, quibus facultas deponendi inierit, audiatur Reus, defensione juridica sibi concessa.

21. Prima nullità all'impronto qui allegasi, che se il Generale P. Giuseppe Esquivel in questo processo nel principio nel mezzo, e nel fine fino alla privazione fatta mediante la Patente con l'Indulto Pontificio esclusivamente ha proceduto unito con un sol Giudice P. Giuseppe Vasco Assistente Generale di Spagna senza il consenso della maggior parte degli altri Giudici Assiguati dalla prenotata Costituzione, cioè P. Francesco Soffietti Assistente Generale di Roma, P. Francesco Candolfi Assistente Generale di Napoli, P. Michelangiolo Patri Assistente Generale di Sicilia, e P. Girolamo Piedimonti Procuratore Generale *fol. 1. ad 357.* e nel *Docum. II.* contro la forma stabilita nella pocanzi citata *Constit. provida cap. 15. n. 9. ad n. 11. par. 4. ivi: Primo criminis institutio fiat de consensu majoris partis eorum qui deponendi potestatem habent:* Come anche se il Generale della privazione fatta mediante la Patente coll'Indulto Pontificio apparisce di non aver tenuta Congregazione nè nel sottoscrivere il memoriale al Papa per ottenere l'Indulto di privare il Provinciale nè nel spedire la Patente fatta di privazione del Provinciale in vigor dell'Indulto, con aver dippiù tralasciato di renderne consapevole il Procuratore Generale per non vedersi altre persone di esso memoriale consapevoli se non li soli Assistenti nel *Docum. II.* contro la forma inculcata dalla pocanzi citata *Constit. provida cap. 15. n. 9. ad n. 11. par. 4. ivi: Adjungimus autem, quod omnes ii, quibus qualibet deponendi facultas inierit, in unum simul congregati causam cognoscant &c. Procedatur deinde ad causae cognitionem, & terminationem ab illis simul unitis, quibus facultas deponendi inierit:* Risulta una indissolubile conseguenza di esser nullo, ed invalido tutto questo processo criminale dalla istituzione del delitto fino alla privazione del Provinciale per difetto di Giudice con tale certezza, che non basta a toglier questa nullità, ed invalidità nata per difetto d'intervento di tutti i Giudici neppure una legge incontrario possibile a trovarsi ordinante di non ammettersi nessuna eccezione a tal forte di Giudizio, perchè il Giudizio chiamandosi col nome di Giudizio per intervenire il Giudice non puol mai dirsi Giudizio senza l'intervento del Giudice, *cap. forus 10. de verbor. significat., Roman. conf. 43. n. 2., Corn. conf. 144. n. 4. lib. 1., & Marant. in specul. aur. par. 4. distinct. 16. n. 2. n. 3. & n. 7.*
22. Se mai per disgrazia dopo uscita questa Allegazione ravvedutosi

il

il Generale della nullità ed invalidità del processo volesse sanarla, con produrre oggi autentico documento dell'impedimento legittimo degli Assistenti, e Procuratore Generale a non aver potuto intervenire rispettivamente nell'atto dell'istituzione del processo e nell'atto della privazione mediante la Patente coll'Indulto Pontificio con giustificare anche d'aver loro dato a tutti li succennati atti il loro pieno consenso non trovatosi però in tutto il processo *fol. 1. ad 375. & Docum. II.* Non puole mai una tal produzione, e giustificazione oggi fuori del processo compito sanare la nullità ed invalidità per difetto di Giudice secondo il *cap. super eo 10. il primo de appellat., & Abb. in cap. prudentiam 21. n. 3. de offic. delegat.*, perchè una causa commessa a più Giudici con specifica clausola di trattarsi coll'intervento di tutti, d'istruirsi col voto della maggior parte, e di decidersi col voto di due parti, doveasene dell'impedimento de' Giudici non potuti intervenire porsi la pruova negli atti prima di istruirli, e deciderla gli intervenuti, e doveasene del consenso anche di un Giudice dovuto intervenire farlene presentazione negl'atti prima di cominciare ad esercitare la giurisdizione uno o più Giudici per i *DD. in cap. cum plures 8. de offic. deleg. in 6., & Felyn. in cap. sciscitatus 13. de rescript.*, altrimenti resta nullo, ed invalido il processo qual fatto da un privato e non da un Giudice, non trovandosi certezza dell'impedimento, e del consenso dentro il medesimo processo inserita prima di cominciarli a procedere, *Bart. in l. multum 21. n. 6. ff. de cond. & demonstr., Bald. in l. cum qui 3. n. 7. ff. de jurisd. omn. judic. & in l. falsus 19. n. 3. C. de furt., & Marant. in specul. aur. par. 4. Distinct. 16. n. 5. & n. 8.* E quelchè è peggio, neppure puole sanare tal sorta di nullità ed invalidità di difetto di Giudice il memoriale col Rescritto del Papa chiamato Indulto Pontificio per la privazione volutasi fare del Provinciale colla Patente, perchè oltre di avere un tal Rescritto la clausola *Sine præjudicio jurium partium* non dà mai il Rescritto steso nel Memoriale del Papa quella giurisdizione ai Giudici non datali dalla legge secondo la testimonianza del *Card. de Luc. in Relat. Rom. Cur. disc. 7. n. 19. ivi: In Curia tanquam receptum circumfertur axioma, quod hæc memorialia non tribuunt jurisdictionem ei, qui non habet, dum jurisdictionis communicari solet per commissiones, ut in signature rubrica advertitur.*

23. Questa nullità, ed invalidità di Processo per difetto di Giudice si trova anche consustanziata, ed accresciuta all'ultimo segno da un'altra nullità, ed invalidità di Processo per difetto di Notaro vedendo, che l'uno sol Giudice P. Giuseppe Vasco Assistente Generale di Spagna trovato unito col Generale nella

la istituzione del Processo fino alla privazione fatta mediante la Patente coll' Indulto Pontificio esclusivamente, ha fatta oltre della figura di Giudice assegnato dalla sopraccennata Costituzione in questa Causa anche la figura di Notaro in tutto questo Processo, potendosi vedere senza andarlo a leggere tutto nel suo frontespizio corrispondente così anche nel resto *fol. 1. ad 375. ivi: Criminalia contra P. Joannem Felicem Grimaldi Judex admodum R. P. Generalis Josephus Esquivel Notarius P. Joseph Vasco Assistens Generalis*: contro la rigorosa proibizione del celebre *cap. quoniam contra 11. de probat.* notato dal *Paleol. de Judic. offic. in Accession. voto 19. n. 18. tom. 1. & in prax. succinct. cap. 5. n. 42. ivi: Signanter videat, an Judex in illo Processu & actis gerat etiam vices Notarii, prout plurimum fieri solet, quod est prohibitum a jure sub pœna nullitatis per Textum singularem in cap. &c.* con tutti i Canonisti, e specialmente *Fermosin. in cap. quoniam contra 11. n. 35. de probat., Capiblanc. de Baron. pragm. 8. n. 369. par. 1., Berlic. conclus. 8. n. 48., & Mattheu de re crim. controv. 64. n. 53.*

24. Ma il punto più forte si è, che questa nullità, ed invalidità di Processo per difetto di Notaro si rende infetta più a fradicare affatto tutti gli atti in esso attitati e fatti, quantopiù si considera di trovarsi il medesimo processo scritto da più persone con tre o quattro diversi caratteri non ostante di esser deputato dal Generale avanti due Testimonj per Notaro di questa causa il solo P. Giuseppe Vasco Assistente Generale di Spagna secondo il tenore del decreto in principio del Processo *fol. 2. ivi: Quadere in Camera Suae Residentiae me infrascripto coram PP. Laurentio de Ponte, & Luca Citarella Testibus creato in Notarium &c. vocare fecit &c. Ego Joseph Vasco C. R. M. Notarius Deputatus*; contro ogni buona teorica e pratica criminale notata dal *Felyn. in cap. quoniam contra 11. n. 4. & n. 43. de probat., Bald. in l. imperator 8. num. 35. ff. de stat. homin. in L. quisquis 1. n. 2. C. de sportul., Berlich. conclus. 8. n. 42. ad n. 43., & Pacian. de probat. lib. 1. cap. 67. n. 39. ad n. 40.,* perchè non costando di nessun impedimento dell' unico Notaro deputato a potersi in suo luogo deputare più Notari, mai nè per impedimento nè senza impedimento trovati deputati in tutto il Processo, con costare ocularmente della diversità del carattere, senza saperfi lo Scrittore di essi *fol. 1. ad 357.,* resta affatto nullo ed invalido perciò simile Processo per il *Paleol. de Judic. Offic. in Access. Vot. 19. n. 16. ad n. 17. tom. 1. ivi: Processus apparet scriptus ex diversis characteribus, quanvis unus tantum Notarius ad scribendum fuerit deputatus, scilicet D. Hiacynthus Bisignanus, cujus industria fides & lega-*

legalitas fuerat specialiter electa, ut ex Decreto deputationis apparet; Unde non valebat sine vitio nullitatis alter scribere absque nova & speciali Judicis electione, ut bene in terminis advertit Felyn. &c. Etiam dato legitimo impedimento primi Notarii, de quo tenebatur D. Commissarius mentionem facere in nova deputatione Bald. &c., Diversitas Characteris est incontrovertibilis, quia patet ex oculari inspectione Processus; Quis autem fuerit ille qui scripserit ultra dictum Hyacinthum Bisignanum, ignoratur?

25. Seconda nullità quì all' impronto allegasi, che se il Generale, ed il Notaro in questa causa sette volte hanno costituito il Provinciale con darli tutte le sette volte il giuramento in quanto a se come Principale, ed in quanto agli altri come Testimonio fol. 103. ad 109. ad 118. ad 125. & 155. ad 161. ad 176. ad 180. ivi: *Constitutus personaliter P. Joannes Felix Grimaldi Provincialis Principalis in se Testis vero quoad alios, quare delato sibi veritatis juramento, super quibus interrogabitur, prout juravit tacto pectore more Sacerdotum fuit primo interrogatus &c.* Come anche se il Generale nella Causa Napolitana sotto il dì 23. Luglio, e il dì 2. Settembre 1757 del P. Gregorio Bruffoni convincesi d'aver voluto colla risoluzione della Consulta Generale annullare il Giudicato del Provinciale fra gli altri motivi per aver dato il giuramento al Reo come Principale, con aver dippiù cumulado un tal giudicato per uno de' delitti di questo Processo fol. 31. e 32. ivi: *Patres hujus Generalis Gubernij reprobando Praeceptum sicuti & juramentum Reis dandum improbatum fuit a felic. record. Papa Benedicto XIII., Decretum irritans, abrogans, & damnans &c.,* Risulta perciò questo suo Processo nullo, ed invalido non solo rispetto alli sette Costituti del Provinciale, ma anche rispetto a tutto il resto degli atti per la stessa improbazione della felic. recor. del Papa Benedetto XIII. per non dubitarsene quì esposta nel *Concil. Roman. in tit. de jurejuran. cap. 2. emanat. de anno 1725. apud sanct. mem. Benedictum XIII.* ivi: *Nec juramentum hujusmodi ullatenus a Reis eisdem exigatur; alias etiam si constitutum, ac acta omnia nulla sint ipso jure, omnique careant contra Reos effectum;* in termini della pratica Criminale della Curia Romana allegatosi dal *Paleol. de Judic. offic. corollar. 3. n. 3769. tom. 1.* Quale Concilio Romano colla risoluzione della Consulta Generale, essendosi voluto dal Generale, e Notaro inserire in questo Processo del Generale non dà luogo a scuse alli medesimi a salvare una simile nullità, ed attentato per la ragione del *Paleol. de Judic. offic. cons. 5. nu. 38. tom. 2., Rot. decis. 77. n. 7. & decis. 91. n. 10, coram Cavaleria, & decis. 563. n. 27. coram Merlino, & decis. 816. n. 13. coram Cerro.*

26. E benchè per altro un tal Concilio non sia Ecumenico a potersi dire di obbligare anche i Tribunali del Regno di Napoli ad osservar una tal pratica, oltre di molte altre ragioni dedottesi nelle Sagre Congregazioni del Concilio e de' Vescovi riferitesi dall' *Urfay in Instit. Crim. lib. 3. tit. 3. n. 4. ad n. 27.*, Pur tuttavolta in questo caso devesi il medesimo Concilio attendere ad annullarsi questo Processo a favor del Provinciale in pena del Generale non meno dell' osservanza fattasene l' altra volta ad annullarsi quel Processo contro il Provinciale per piacere del Generale secondo la regola del *Can. justum est 2. distinct. 9.*, & *Paleol. de Judic. offic. cons. 30. §. 9. num. 58. tom. 2.* Oltrecchè poi concorrendo al presente caso la circostanza di essersi da' Chierici Regolari Minori così voluto osservare tra i loro Chiostri, e tra queste istesse persone con risultarne oggi a favor del Reo un forte punto di difesa prima dovuto lo soffrire per offesa, pare per privilegio della difesa in conflitto dell' offesa nel medesimo caso doverli attendere tanto il Concilio, quanto la Risoluzione per la *L. favorabiliores 167. ff. de regul. jur.*, & *Guazzin. Jun. Defens. 1. cap. 12. n. 43. lib. 2.* E quel che è peggio non resta sanata la nullità ed invalidità del Processo nata dalli sette Costituti col rescritto del Memoriale del Papa, perche oltre di avere un tal rescritto la clausola *Sine præjudicio jurium partium* non si trova in esso la deroga specifica al medesimo Concilio ed alla Risoluzione unisona secondo le autorità cumulate dal *Marant. in Singular. Jur. Notabil. Litt. R. Verb. Rescriptum.*

27. Inoltre per preliminare fondamento di un altra nullità di questo Processo nata dal tenore di questi sette Costituti si permette, che si deve presumere primieramente di essere stato assunto alla carica di Provinciale il P. Giovan Felice Grimaldi con desiderarsi finora anche da tutti i Padri della Provincia per esser un Uomo di ottima qualità, mondo di ogni mancanza, e pieno di tanti gran requisiti a quasi tutto il Mondo noti, per non essersi altrimenti eletto, e finora desiderato da tutti i medesimi Padri della Provincia in Provinciale, secondo il solito di tutti gli altri Provinciali notato nella *Const. provida cap. 9. n. 1. ad n. 7. par. 4.* & *Decret. Reform. Noviss. cap. 13.*, e che si deve presumere secondariamente di non aver potuto nella carica di Provinciale il P. Giovan Felice Grimaldi così da bene compiacere a tutti per aver dovuto diriggere e correggere i buoni ed i mali con esser perciò incorso nell' odio de' mali rendendosi soggetto a varj aguati, secondo il solito di tutti gli altri Prelati, notato nel *Cap. qualiter & quando 24. il secondo de accusat.*, Vid-
de

de primieramente il Generale e Notaro nel tempo dell' Istituzione delli diciotto Capi di delitti fatta contro il P. Giovan Felice Grimaldi, che alla presunzione di bontà in lui fermata di sopra sopraggiunse una prova positiva d'innocenza, perche appena citato ad informar la Curia sopra i medesimi delitti sotto gravi pene subito si venne qual innocente a costituire spontaneamente a disposizione di essa Curia fol. 101. ad 102. ivi : *Per far conoscere la mia chiara innocenza mi presento: con avermi meritata perciò l'assoluzione secondo la Dottrina del Barr. in L. quis sit fugitivus 17. §. Caelius 1. ff. de Edilit. Edict. , & Paleol. de Judic. Offic. Corollar. 3. num. 4660. ad num. 4661. Tom. 1. : ivi : Absolvendum esse plenarie Reum Sponte Constitutum dicendum esset ex ratione naturali apud Barr. &c., quia sicuti Len contra fugientem presumit reatum, ita pro se presentante Sponte in manibus Judicis presumere debet innocentiam, Mascard. &c.,* E vidde secondariamente il Generale e Notaro nel tempo dell' Istituzione delli diciotto Capi de' delitti fatta contro il P. Giovan Felice Grimaldi, che alla presunzione di odio ne' Testimonj firmata di sopra sopraggiunse l'eccezione di nemicizia contro loro, perchè appena domandato nel primo Costituto un tal Prelato Innocente rispose colle seguenti parole fol. 103. ad 104. : ivi : *Del presente esame posso dire di nulla sapere in particolare, suppongo bensì, che mi siano state fatte delle accuse da' miei malevoli: con avermi dovuto perciò chiudere il Processo offensivo ed aprire un Processo repulsivo, non solo per esser questa la regola circa i Rei opposenti sul principio l'eccezione di nemicizia contro i Testimonj, ma anche per esser questo il privilegio de' Prelati direttori e correttori de' sudditi in caso di opporre e non opporre tal eccezione di nemicizia contro i Testimonj per la ragione del Vermigliol. conf. 159. num. 1. ad n. 2., Guazzin Sen. Defens. 28. cap. 12. num. 1. ad num. 12., & Paleol. de Judic. Offic. in Corollar. 3. num. 4281. & in Accession. Vor. 3. num. 12. ad num. 14. Tom. 1. Onde non essendosi osservato quest'ordine giudiziario in tal stato di cose resta annullato tutto il Processo per il cap. qualiter & quando 17. il primo de accusat., & Raynald. in observat. Crim. in Proem. §. 11. num. 26. tom. 1.*

28. Nè osta, che il Generale ed il Notaro sebbene avendo voluto osservare in questo stato di cose un tal ordine Giudiziario non l'anno potuto osservare per mancare la specificazione de' nomi e cognomi de' Testimonj repulsivi negli articoli contro i Testimonj Offensivi colla specificazione anche delle materie risguardanti la nemicizia come sopra secondo la regola del *Ridolph. in pran.*

prax. par. 1. cap. 11. num. 1. ad num. 6. , & Guazzin. Sen. Defens.
 28. *cap. 6. n. 1.* Perchè costando di essersi il tutto riguardante
 la pretesa specificazione sudetta adempito appunto nel primo
 e secondo Costituto a richiesta del Generale e Notaro per par-
 te dell' istesso Provinciale *fol. 103. ad 115.* con indi dippiù esser-
 sene prodotti gli Articoli uniformi ad essi Costituti per parte
 del Procuratore di esso Provinciale *fol. 332. ad 348.* secondo la
 regola del *Vit. in Repertor. Jur. Verb. Articuli sunt pericula, &*
Paleol. Judic. Offic. in Corollar. 3. n. 4244. Tom. 1., dovea il Ge-
 nerale ed il Notaro esaminare i Testimonj repulsivi sopra la
 nemicizia non solo per essersi dimostrato di sopra di avergliela
 il Provinciale in tante maniere a loro notificata e colla presun-
 zione e coll' opposizione, ma anche per esser obbligo suo di esa-
 minare i Testimonj in qualunque modo giuntili a notizia seb-
 bene non prodotti non cercati e non curati dal Reo, per la
 volgatissima conchiusionè in termini generali di Reo notata dal
Foller. in prax. Crim. Verb. Recipientur Defensiones Reorum n. 9.
 in termini speciali di Prelato fermata presso il *Paleol. de Judic.*
Offic. in Accession- Vor. 3. n. 7. & n. 14. Tom. 1., mentre in mate-
 ria di Processare Prelati o Secolari o Regolari è indispensabile
 all' ufficio del Giudice e Notaro l' osservanza dell' ordine giudi-
 ziaro in dover prima inquirere specialmente avendone qualche
 fumo sulla mala qualità de' Testimonj e in dover dopo inquire-
 re chiaramente certificatosi della non mala qualità de' Testimo-
 nj fulli delitti del Prelato, per non far cascar l' edificio scuoten-
 do le Colonne, come insegnano comunemente tutti i Crimina-
 listi teorici e pratici fondati nel *Concil. Trident. Sess. 13. de Re-*
form. cap. 7. concordante colla municipale più volte citata *Con-*
stit. provida cap. 15. n. 9. ad n. 11. par. 4. E qualche è peggio non
 resta sanata la nullità ed invalidità del processo nata dal difet-
 to d' un ordine giudiziario sì sostanziale col Rescritto del Me-
 moriale del Papa, perchè oltre di avere un tal Rescritto la
 clausola *Sine præjudicio jurium partium* non dispensa così facil-
 mente neppure nelle Cause il Papa pendenti avanti di lui all'
 ordine giudiziario di sostanza, *cap. in Causis 19. de Sent. et rejudic.*
 29. Terza nullità quì all' impronto allegasi, che se il Generale e
 Notaro in questa causa tre volte avendo prefisso il termine al Pro-
 vinciale a far le sue difese con averli voluto deputare per Difenso-
 re il P. Giuseppe Buccino per officio inibendoli a non farsi difen-
 dere da Difensore secolare oltre di aver voluto far valere la Re-
 nuncia del P. Pier Maria Tomasini Difensore eletto dal Provinciale
 con far approvare dal Provinciale per Difensore il medesimo P. Giu-
 seppe Buccino eletto prima per officio *fol. 191. 231. 237. 238. et 351.*
ad

ad 352., non potevasi privare il Reo del Difensore di sua elezione non ostante la sua rinuncia per averli dovuto forzare co' rimedj anche rigorosi quel tal Difensore rinunciante a difendere il reo non ostante la rinuncia, *Set. de Offic. Locumten. cap. 11. n. 4.* E che se il Generale non fece mai fare le difese al P. Giuseppe Buccino per il Provinciale, nè in fatto per non esserli voluti mai esaminare i testimonj difensivi avendo paura del Generale, nè in voce per non esserli stata permessa altra facoltà di dire se non d'aver commessi il Provinciale i diciotto capi di delitti per inavvertenza ed ignoranza con cercar pietà e misericordia, secondo la lettera del P. Gregorio Bruffoni Segretario del Generale scritta al P. Giovanni Dragone Fiscale di questo processo comunicata da questo per ordine del Generale al P. Giuseppe Buccino Difensore del Provinciale oggi data insieme coll'attestato giurato di esso P. Giuseppe Buccino ratificante tutto questo con altri più forti circostanze nel *Docum. III.*, non potevasi così angustiare le difese, per esser il dovere del Giudice di abbondare in liberalità a favor del reo nelle difese con permetterli di farsi difendere pienamente in qualunque maniera più a lui commoda e proficua, *Scacc. de Judic. lib. 1. cap. 97. n. 91.* Una tal ampia facoltà nell'istessa guisa non già a questo innocente e calunniato Provinciale ma a qualunque confesso e convinto Provinciale di reità si permette ancora dalla tante volte citata *Constit. Provida cap. 15. n. 9. ad n. 11. par. 4. : ibi: Audiatur reus defensione juridica sibi concessa*: Onde costando per fatto del Generale di esser stato impedito nel Difensore e nelle difese il Provinciale non si puol negare di esser nullo tutto il processo, *Marant. in specul. avv. par. 4. distinc. 16. n. 19. ad n. 28., & Raynald. in observat. crim. cap. 19. n. 164. tom. 2.*

30. Con questo impedimento postosi dal Generale al Provinciale a poter far le difese a suo modo ed aver il Difensore a suo genio, non è cominciato a correre nessun termine prefisso dal Generale al Provinciale a difendersi, non solamente l'ultimo termine dopo prodotti gli articoli ma netampoco il primo termine dopo pubblicato il processo, perchè non essendosi finora proceduto su questo punto nè dal Generale nè dalla Consulta Generale nonostante l'istanza del Provinciale fattasi a prenderli provvedimento, non è corso non corre non comincerà mai a correre per mille anni qualunque termine assignatoli a difendersi, *Foller. in prax. crim. verb. detur copia capitulorum inquisitis n. 13., Guazzin. Sen. defens. 28. cap. 3. n. 6., Raynald. in observat. crim. cap. 24. supplet. 1. n. 19. tom. 4. & Paleol. de Judic. Offic. Corollar. 3. n. 4211. ad n. 4218. Tom. 1.* E così pendente ancora un tal termine per fatto del Generale

B

ogni

ogni innovazione per la privazione del Provinciale resta nulla affatto, *Marant. in specul. aur. par. 4. distinct. 16. n. 68. ad n. 71., Guazzin. Sen. defen. 24. cap. 4. n. 2. ad n. 7., & Paleol. de Judic. offic. Corollar. 3. n. 4023. tom. 1.* E quel che è peggio non resta sanata la nullità ed invalidità del processo nata dal difetto delle difese col rescritto del Memoriale del Papa, perchè oltre di avere un tal rescritto la clausola *Sine præjudicio jurium partium* non dispensa mai neppure nelle cause il Papa pendenti avanti di lui alle difese, *cap. susceptis 1. de caus. possess. & propriet. : ibi : Nec nos inauditam Partem aliquid possumus definire.*

31. E poi in una pena di privazione contro un Provinciale sebbene mille volte difeso non comanda il Papa a potersi eseguire il suo rescritto del Memoriale datosi dal Generale ed Assistenti con spedire la Patente addirittura senza citare prima il preteso reo a venire ad esaminare e discutere i suoi indizj in piena Congregazione se sufficienti o se insufficienti a privarlo, *Foller. in prax. crim. Fiat citatio ad dicendum n. 1., Marant. in specul. aur. par. 4. distinct. 16. n. 9. ad n. 15., & Guazzin. Sen. defen. 28. cap. 20. n. 5.* oppure almeno citarlo con una citazione almeno irregolare a comparire e vedere in esecuzione di un tal rescritto decretarsi rilassarsi e concedersi la Patente del suo Provincialato a favor di un' altro per il *Cap. cum qui 2. de dol. & contum. in 6., Gloss. in cap. quia nonnulli 43. verb. indeterminate de rescript., & Guazzin. Sen. Defens. 33. cap. 1. n. 1.,* Sì perchè tal sorte di rescritti emanati per organo di qualche Supremo Tribunale del Papa non possono eseguirsi qual continenti più tosto volontà inclinata a così pronunciarsi in causa, che sentenza stabilita a così costantemente riputarli pronunciato, *L. interlocutio 4. C. Comminat. Epistol. Pragmatic., Cardinal. de Luc. in Relat. Roman. cur. disc. 7. n. 19. ad n. 20. disc. 16. n. 9. & disc. 31. n. 60.* Sì anche perchè nè il Papa nè altro Principe Supremo fa mai eseguir pena contro i Rei prima di promulgarli la sentenza secondo l'esempio della sentenza di Eugenio Papa in più forti termini per simile nullità riferita dal *Guazzin. Sen. defen. 35. cap. 21. n. 4. ad n. 5., & Paleol. de Judic. offic. conf. 25. nu. 12. n. 18. ad n. 20. tom. 2.* Onde restando una tal Patente di privazione coll' Indulto Pontificio un atto pregiudiziale si puole impedire da una parte a non riceverli ed eseguirli appresso anche il Magistrato secolare richiesto dall'altra parte, *Diaz. in prax. crim. Can. cap. 153. n. 19.*

32. Tutto questo risulta nullo ancora per non essersi adoperato in Roma a guisa di Napoli un Assessore Perito del Dritto, *Cap. General. 19. §. 11., & Marant. in specul. aur. par. 3. distinct. 16. n. 16.* e per non essersi avvertite tutte le circostanze del Processo prima

ma

ma di tentare la privazione, *Constit. provida cap. 15. n. 9. ad n. 11. par. 4., & Marant. in specul. aur. par. 4. distinct. 16. n. 16. ad n. 19.,* quali se si fossero avvertite, non si farebbe certo incorso in simile attentato in questa Causa Napolitana, perchè nel Processo vi è inferta una Risoluzione fatta dal Generale e suoi Assistenti contro il Provinciale e suoi Assistenti in altra Causa Napolitana, dove s'irritano, abrogano, e dannano gli atti pretesi infetti di simile attentato *fol. 10. ad 11. & 28. ad 32. ivi: Patres Consultationis Generalis Decretum irritant, abrogant, & damnant, tamquam ex se injustum utpote quia contra ordinem juris, scilicet inaudita parte &c. Mandarunt Consultationi Provinciali admittere debere instantiam Inquisiti &c. Deinde remotis accusatoribus, si qui adessent, procedere ad deliberationem, & sententiam &c. Cumque contra & perperam totum factum sit minime attentum jure communi, & peculiari nostrarum legum, Patres hujus Gubernii Generalis precipiunt, & imperant Consultationi Provinciali, nullatenus procedere amplius posse, & debere in causa contra P. Brussone, quem totaliter exemptum a judicio dictae Consultationis volunt &c. Sibi que ipsis reservant Patres Consultationis Generalis jus procedendi contra irregularitatem, & contumaciam Consultae Provincialis, haecque omnia sancita fuerunt &c.* Onde una tal Patente di Provincialato spedita senza la previa Difesa, Difensore, Citazione, Sentenza, e Cognizione di causa non puole mai riceverfi, ed eseguirsi neppure sotto il pretesto dell' Indulto Pontificio, perchè oltre di esservi in questo la clausola *Sine praesudicio jurium partium* non merita esso medesimo istessissimo Indulto Pontificio di esser ricevuto ed eseguito qual sospetto di falsità in caso di doverfi apprendere secondo la pretenzione contraria dispensativo dalla cognizione della causa secondo la Decretale di Alessandro III. in *Cap. ex parte 2. De rescript. ivi: Non credimus ita precise scripsisse &c. Et F. cum literis nostris, quas tibi detulit, ad praesentiam nostram venire compellas:* dove conchiude la *Gloss. in verb. ad praesentiam, ivi: Hoc ideo mandat, quia falsa praesumuntur literae istae, quae tantam continent iniquitatem L. &c. Et tales Falsarii mitti debent ad Dominum Papam puniendi Can. &c.*

33. AL SECONDO ARGOMENTO CONTRARIO in specie risponderfi, che il titolo criminale restando annientato con restar anche annientato tutto il Processo in tutte le sue parti, specialmente per difetto di Giudice, per difetto d'Ordine giudiziario, e per difetto di Cognizione di causa, deve esser mantenuto, e bisognando anche reintegrato a potere pienamente amministrare la carica del suo Provincialato il P. Giovan Felice Grimaldi, non solo con non riceverfi ed eseguirsi

guirsi la Patente di Provinciale con tutto l' Indulto Pontificio a favor del P. Francesco Giovo , ma ancora con non attendersi ed osservarsi la Deputazione di Vicario Provinciale in persona del P. Alessandro Melillo fattasi dal solo Generale azzardatosi senza facoltà degli Assistenti Generali e Procuratore Generale ad istituire un tal Processo continente tra gli altri atti anche una tal Deputazione *fol. 180. ad 185. contro la Constit. provida Cap. 15. n. 9. ad n. 11. par. 4.*, perchè essendosi così dal Generale proceduto specialmente senza le facoltà legittime , dicesi di aver violentemente voluto procedere a guisa di una persona privata per spogliare il Provinciale , *Pereyr. de man. reg. par. 1. cap. 9. n. 20.* , e perciò in tal caso compete al Provinciale la manutenzione, e bisognando anche la reintegrazione a finire il suo triennio del suo Provincialato pienamente , *Cap. quarrelam 24. de elect., Cap. Abbas 2. cap. ad aures 3. cap. ad audientiam 4. de iis, qua vi metusque caus. sum., & L. auctoritatem 3. C. unde vi.*

34. Conclusione simile essendosi con tutte le qualità e circostanze di questo Processo esposta alla Santa Sede Apostolica per parte del P. Giovan Felice Grimaldi fu approvata con concederli un Inibizione Monitoriale a dì 25. Agosto 1758. sotto pena di ducati mille d'oro, della carcerazione, e della scomunica contro qualunque molestatore, vessatore, e perturbatore finora trovatosi ostinato a non far stare in quieto e pacifico possesso del suo Provincialato il P. Giovan Felice Grimaldi nel *Docum. IV.* Ove costa, che li Padri della Provincia tutti a riserba del P. Francesco Giovo hanno aderito a questo Monitorio del P. Giovan Felice Grimaldi qual Principali secondo la loro espressa dichiarazione fatta in atto della di lui lettura in Comunità sapendo di certo , che si deve attendere, ed osservare quest' Inibizione di Monitorio fornito della disposizione di ragione ivi specificata come un vero Precetto obbligatorio secondo il *Ridolph. in pran. par. 2. cap. 4. n. 35.* , e che non si deve attendere, ed osservare quel Memoriale del Papa prodotto colla Patente per essere un documento di niun vigore secondo il *Card. de Luc. in Relat. Roman. Cur. disc. 7. n. 19.*

35. Una tal Conclusione unita ad un tal Monitorio con ragione anima vieppiù i Padri della Provincia a resistere ed insistere, a non riceverli, ed eseguirsi la Patente del Provincialato del P. Francesco Giovo colla privazione del Provinciale , ed a non attendersi ed osservarsi la Deputazione del Vicariato del P. Alessandro Melillo colla sospensione del Provinciale *fol. 180. ad 185.* non ostanti le due Decretali in contrario allegate del *Cap. Venerabilis 37. de offic. delegat. & cap. praelatorum 27. de accusat.* , Si perchè la

Pa-

Patente del Provincialato non si poteva spedire dal Generale nè solo nè unito cogli Assistenti colla privazione del Provinciale, se non prima ricevute le prenomine delli Padri della Provincia secondo i *Decret. Reform. Noviss. cap. 3. n. 1.*, quali Padri della Provincia vedendo di volerli il Generale levare la facoltà e libertà sempre avuta di eliggere a modo loro un Provinciale ponno con ragione resistere ed insistere al Generale a non riceverfi ed eseguirsi la sua Patente con sostenere quel Provinciale eletto a modo loro, colla legittima facoltà e libertà ostando al Generale a farli riconoscere l' eletto da loro secondo l' *Abb. in cap. cum terra 14. n. 4. de elect.*, & *Peyrin. de Religios. subdit. quest. 1. de obedient. §. 8. versic. dico secundo versic. probatur*, & *versic. & nota tom. 1.*, Sì anche perchè la Deputazione del Vicariato non si poteva fare dal Generale nè solo nè unito cogli Assistenti colla sospensione del Provinciale, se non prima fortita la condanna del medesimo, essendosi il Vicario Provinciale stabilito in questi casi non per la pendenza della lunga o breve processura del Provinciale ma per la pendenza del tempo di tre mesi concesso ad eliggerfi il nuovo Provinciale dopo per sentenza condannato il Provinciale processato secondo la *Constit. provida cap. 25. n. 10. par. 4.*, quale Provinciale processato prima di esser condannato in nessun conto deve esser per la pendenza della processura specialmente senza titolo criminale pregiudicato nell'esercizio delle sue facoltà, non ostando a ciò le due sopralllegate Decretali spiegatefi dal *Parif. de Pur. de Syndic. Judic. verb. accusatus cap. 1. n. 3.*, & *Peyrin. de Religios. subdit. quest. 1. de obedientia §. 8. versic. dico quarto tom. 1.*

36. Tutti i Decreti riformati e le Costituzioni dell'ordine di sopra citati e citate non ponno essere diversamente ricevuti ed eseguiti, non solo per comandarsi così dal Monitorio efficace e potente a differenza del Memoriale inefficace ed impotente, ma ancora per comandarsi così dal Papa nella confermazione di essi Decreti e Costituzioni, derogando perciò alle due Decretali incontrario allegate ed a tutte le altre Leggi Canonì Consuetudini e Stili in contrario contradicenti, e togliendo a tutti i Giudici e Tribunali la facoltà di dire ordinare e decidere in altra maniera sotto pena dell' Indignazione dell' Onnipotente Iddio e degli Apostoli San Pietro e San Paolo ed altre pene specificate ivi nell' inferta *Constit. decet Romanum §. quocirca promulgar. sub die 8. Octobris 1622. De mandato PP. Pauli V.*, quali pene tutte in termini precisi fermano i Dottori tutti di esser delle pene massime e delle pene obbligatorie nel Foro interno ed esterno per il *Cap. si quis venerit 2. de majorit. & obedient.*, *Glof. in Extravag. execrabilis 1. verb. incursum & verb. infringere de præben. & dignit.*, *Menoch.*

de arbitrator. Judic. lib.2. cent. 4. cas. 365. n. 1., Guazzin. Jun. defens.6. cap.47. n.33. ad n.34. lib.2., O' Paleol. de Judic.offic. conf.12. n.32. ad n.35. Tom.2.: oltre ancora di rendersi invincibili i medesimi Decreti riformati colle Costituzioni dell' ordine per la forza in loro annessa della clausola subblata e Decreto irritante, *Cardinal. de Luc. de Regal. disc.172.n.4., O' Paleol. de Judic.offic. in accesssion. vot.1. n.14. Tom.1. ivi: Satis itaque in hac parte consultum fuit, si Judices ea, qua par est, obedientia, Constitutionum præscripta obsequantur, memores se non esse Authores Legum sed Exequutores Legum, nullaque potiri faultate ex mero arbitrio eisdem derogandi, quæ præcise fuit ademptra per Clausulam subblata O' Decretum irritans Cardinal. de Luc. O'c. Quid enim quærimus novas condere Leges, cum iis, quæ condidimus, non utamur?*

37. Perlocchè risultante dalla Patente di Provinciale con tutto l'Indulto Pontificio spedita a favor del P. Francesco Giovo una violenza fatta al P. Giovan Felice Grimaldi actual Provinciale eletto accettato e posto in possesso dalli Padri della Provincia veri legittimi ed indubitati Elettori del Provinciale, fermasi un vero spoglio commesso in questa maniera dal Generale, *Cap.conquerente 7. de restit. spoliat., L. nec imperiale 2. C. si per vim vel alio mod., O' Oldrad. conf.217. n.1.* Contro del quale è lecito a i Padri della Provincia di non voler far dimettere il possesso del Provincialato e di non voler cedere alla loro facoltà e libertà di eleggere senza legitima cognizione di causa, con potere contraddire alla Patente del P. Francesco Giovo ed all' Indulto del Papa, non ostante di esservi anche per finta ipotesi la clausola *Contradictores* secondo *Geminian in cap. qui in vivorum 1. n.6. de concess. praben. in 6., Felin. in cap. causam quæ 18. n.17. de rescript., Roman. conf. 482. n.1., O' Marant. in questionib. legalib. disput. 1. n. 30. ad n.31.*
38. AL TERZO ARGOMENTO CONTRARIO in specie risponde, che quantoppiù l' Indulto Pontificio essendosi dimostrato nel primo e nel secondo argomento contrario di non aver potuto sanare un processo criminale pieno tutto di difetti specialmente nel Titolo nel Giudice nell' Ordine nella Cognizione nell' Autorità e nel Resto ivi dedotto, non ha permesso farsi ricevere ed eseguire la Patente di Provinciale a favore del P. Francesco Giovo in pena di privazione del Provincialato del P. Giovan Felice Grimaldi secondo le cose preallegate dal §. *tre argomenti 6. et §. perlocchè 36.*, tantoppiù al presente dimostrandosi di non potere l' istesso Indulto Pontificio sanare se medesimo pieno tutto di difetti contrarj alla Legge ed al Legislatore Rescrivente di farsi ricevere ed eseguire per influire la privazione del Provincialato al P. Giovan Felice Grimaldi con trasferire poi lo stesso

Pro-

Provincialato al P. Francesco Giovo, *Cap. ex parte 13. il secondo de offic. Judic. delegat.*, & *Glof. in cap. exhibita 19. verb. pervertendo de Judic.*, con forzare dippiù il Generale e gli Assistenti Generali di dover stare in questa causa al dritto solito attendersi ed offervarsi nella Religione de' Chierici Regolari Minori secondo la risoluzione da loro stessi promulgata ed inserita in questo processo contro il Provinciale *fol. 28. ad 32. : ivi: Perperam totum factum sit minime attento juro communi & peculiari nostrarum Legum*, perchè cessando il vigore del dritto singolare devefi stare al vigore del dritto solito, *Voet de statut. eorumq. concurs. sect. 7. cap. 2. n. 8.*, & *Paleol. de Judic. offic. cons. 12. n. 45. Tom. 2.*

39. Primo difetto di questo Indulto Pontificio si è, perchè alli Padri della Provincia non men che al P. Giovan Felice Grimaldi non essendosi esibito in originale dal P. Francesco Giovo, ma in copia per mano di un terzo nel *Docum. II.*, Non si sostiene l'Indulto Pontificio senza prima esser mostrato giudizialmente alle parti interessate nell'originale ad esaminarlo, se contiene le solite qualità de' Rescritti Pontifici, *cap. licet 3. & cap. quam gravis 6. de crim. fals.*, l. *si quis 1. C. de mandat. Princip.*, & *Paleol. de Judic. offic. cons. 12. n. 8. Tom. 2.* così praticandosi in Roma anche di quelli rescritti Pontifici diretti all' Uditor della Signatura di Giustizia ed all' Uditor della Signatura di Grazia Giudici rappresentanti il Papa stesso secondo la testimonianza del medesimo *Paleol. de Judic. offic. Corollar. 2. n. 2445. & n. 3104. Tom. 1. & cons. 21. n. 15. Tom. 2.* con rimaner senza una tal esibizione dell'originale e citazione delle parti di niun effetto, *Rot. decis. 80. n. 1. tom. 1. par. 4. recentior.*

40. Maggiormente poi in questo caso era necessario esibirsi l'originale come sopra, perchè nella copia trovasi il rescritto steso ad un Memoriale diretto al Sommo Pontefice Clemente XIII. non da Monsignor Rezzonico Segretario de' Memoriali del Papa ma da Monsignor Guglielmi Segretario de' Vescovi e Regolari nel *Docum. II. : ivi: Beatissimo Padre &c. Sanctitas sua benigne annuit &c. Petrus Hieronimus Guglielmi Secretarius* : Qual Segretario de' Vescovi e Regolari non ha annesse alla sua carica simili facoltà proprie del Segretario de' Memoriali del Papa per la testimonianza del *Card. de Luc. in Relat. Roman. Cur. disc. 7. n. 19. ad n. 20. & disc. 16. n. 17.* Onde bisogna esibirsi onninamente l'originale a confrontarlo colla copia per vedere, se le facoltà al Segretario de' Vescovi e Regolari nell'originale li siano state date dal Segretario de' Memoriali del Papa solito comunicarle con il seguente o simile rescritto *A Monsignor Segretario della*

Congregazione de' Vescovi e Regolari che ne parli con restar intanto tolta la fede ad un tal rescritto per ragione di esser copia senza certezza di concordare coll' originale , *Card. de Luc. de jurisdic. disc. 2. n. 2.* anzi anche nel caso di certezza di concordare la copia coll' originale per ragione dell' incompetenza dell' estensore del rescritto , *Marant. in spec. aur. par. 4. dist. 16. n. 3.*

41. Secondo difetto di questo Indulto Pontificio si è , perchè trovandosi il medesimo in un semplice Memoriale con un mero Rescritto preteso fatto d' ordine del Papa nel *Docum. II.*, Non si sostiene in linea di processo sebbene di sopra provato di titolo civile senza portarsi prima la spedizione delle Lettere Apostoliche fatta per Segretaria de' Brevi secondo la Regola della Cancelleria *De non judicando junta formam supplicationum sed junta formam Litterarum Apostolicarum* osservata sempre secondo la testimonianza dei Dottori Ultramontani e Cismontani *Konig. lib. 5. decretal. tit. 33. §. 8. n. 21.* , & *Paleol. de judic. offic. corollar. 1. n. 1581. ad n. 1582. tom. 1.* & *cons. 12. n. 9. ad n. 10. tom. 2.* ed in termini de' Rescritti fatti dal Segretario de' Memoriali del Papa presso il *Card. de Luc. in Relat. Roman. Cur. disc. 7. n. 19.* ivi : *Itaque dicitur Secretarius Memorialium, quia nempe Memorialia vel supplices Libelli, qui Papæ porriguntur, per istum Secretarium statutis diebus & horis Papæ referuntur, atque ejusdem Papæ Oracula, vel provisiones in ejusdem supplicis libelli dorso per eum adnotantur, ad effectum ut desuper expediantur Brevia &c.*, come anche in termini de' Rescritti fatti dalla Congregazione de' Vescovi, e Regolari presso lo stesso *Card. de Luc. in Relat. Rom. Cur. disc. 16. n. 9.*

42. E se un tal Memoriale col Rescritto non si sostiene in linea di processo provato col titolo civile , non si deve sostenere d' vantaggio in linea di processo voluto col titolo criminale , *L. ex eo 4. C. de agentib. in reb.* , perchè in linea di processo voluto col titolo criminale nè il Segretario de' Memoriali del Papa nè il Segretario de' Vescovi e Regolari nè Ministro altro Pontificio di qualunque grado avrebbe potuto colla sua facoltà sostenere per Indulto Pontificio un tal Memoriale col Rescritto, per doversi nelle cause criminali procedere con Commissioni speciali segnate di proprio pugno del Papa per la regola del *Card. de Luc. in Relat. Roman. Cur. disc. 30. num. 23.* & *Paleol. de Judic. offic. corollar. 3. n. 3340. tom. 1.* , qual regola sempre è stata osservata dall' antico Pontificato di Papa Sisto V. fino al moderno Pontificato di Papa Clemente XIII. nelle cause criminali de' Regolari, con essersi perciò dalla Santa Sede spedito ultimamente in questa istessa causa a dì 25. Agosto 1758.

Pre-

Precetto ad osservarsi le Bolle fu di ciò promulgate da Papa Sisto V. Innocenzo XII. Clemente XII. e Benedetto XIV. in vigor del Monitorio del Tribunale della A. C. nel *Docum. II.* per esser questo Univerfale, e Mero Efecutore delle Bolle Apoftoliche, e Sentenze emanate, *Ridolph. in prax. par. I. cap. 1. n. 32.* Ove la difpofizione di tutte le fuddette Bolle ftà più ampiamente ftèfa nella *Conftit. ut debitus ordo §. caufas 2. ad §. rurfus 6. promulgat. sub die 9. Augufti 1693. de mandato PP. Innocentii XII.* ivi: *Cenfuit Congregatio in omnibus caufis criminalibus tam contra Laycos quam contra Ecclefiafticos Sæculares, fivè rei fint præfentes fivè contumaces, processus, & appellationes deferendos effe ad Judices ordinarios etiam quoad delicta Regularium commiffa extra claustra &c. Neque in caufis prædictis eofdem Judices ordinarios etiam hic in Curia procedere poffe tamquam Delegatos a Sacris Congregationibus, nifi ubi fuerit impetrata fpecialis Commiffio Sanctiffimi citato vel audito Procuratore Fifficali Sanctitatis fuæ, alias acta refolutiones & decreta fint ut fupra ipfo jure irrita & nulla proinde ac fi non emanaffent &c.*

43. Terzo difetto di questo Indulto Pontificio fi è, perchè leggendo nel medefimo toccato l'intereffe non folo dell' onore e dignità del P. Giovan Felice Grimaldi a non effere più Provinciale, ma anche l'intereffe della facoltà e libertà de' Padri della Provincia a non poter eliggere nel *Docum. II.* ivi: *Supplicano la Santità Vofttra di dar loro facoltà d' eleggere immediatamente e fenza le folite previe prenomine delli Prepofiti un altro Provinciale &c.* dove refcrivefi nel fequente modo *Sanctitas fua benigne annuit pro facultate petita &c.* Non fi foftiene fenza l'infinuazione di effe neceffaria farfi agli intereffati cioè al Provinciale qual dovute privare del dritto di comandare, ed alli Padri della Provincia qual dovutifi privare del dritto di eliggere, fecondo la Regola della Cancellaria *De jure quefto non tollendo* non difcordante dalla difpofizione del *cap. cum perfona 7. de privileg. in 61. Barbof. in cap. porro 7. n. 5. ad n. 6. de privileg. & Mascard. de probat. conclus. 1200. n. 37. lib. 3.* ed in termini il *Paleol. de Judic. offic. conf. 12. n. 11. ad n. 12. tom. I.* ivi: *Et quanvis Fifficalis Ecclefiafticus tale privilegium originale per Literas expeditum exhiberet, attamen debes etiam docere de illius infinuatione facta Fifficali Sæculari, Gubernatori, Confervatoribus Anagninæ, cæterisque Officialibus intereffe habentibus injurisdictione Laycorum per cap. &c.; quæ infinuatio fieri folet per affixionem in publicis locis & per intimationem privilegii prædictis perfonis, alias nunquam obtinet fuum vigorem adverfus juris comunis difpofitionem Barbof. &c.*

44. Quantunque nel medefimo Memoriale col Refcritto legga fi di non

non volerli il Generale e suoi Assistenti togliere perpetuamente al P. Giovan Felice Grimaldi il suo Provincialato ma fino al Capitolo Generale prossimo futuro con promessa di farlo allora reintegrare nel *Docum. II.* ivi: *Riservando al Provinciale inquisito la ragione di essere dalla Religione compensato anche del perduto Provincialato nel prossimo futuro Capitolo Generale a Maggio venturo, ogni qualvolta si trovasse innocente &c.* dove rescrivesi colla seguente clausola *Sine præjudicio jurium partium &c.*, Non per ciò si sostiene un tal' Indulto Pontificio col motivo, che così fatto dà argomento di dolo contro il Generale, e suoi Assistenti spiegate di voler proibire sotto pretesto del Rescritto del Papa al Provinciale la facoltà di dire le sue ragioni prima di esser privato non potendolo ciò neppure fare l'istesso Papa colla sua piena podestà, *Guazzin. Sen. Defens. 31. cap. I. n. I. ad n. 10.*, & *Paleol. de judic. offic. in corollar. 3. n. 4024. ad n. 4026. tom. I.* Come anche non si sostiene un tal' Indulto Pontificio col motivo, che così fatto priva anche senza insinuazione li Padri della Provincia all'improvviso della loro libertà e facoltà di eleggere il nuovo Provinciale in caso di deficienza dell'attual Provinciale, non potendosi ciò fare per esser contrario al ben comune ed al pacifico governo, *Can. erit 2. & Can. in istis 3. Distinct. 4., cap. pastoralis 79. de privileg. & cap. si duobus 7. de appellat.* con altre ragioni refesi in termini precisi dal *Paleol. de Judic. offic. cons. 12. n. 13. ad n. 14. tom. 2.* ivi: *Non est præsumendum velle Principem privare aliquem inscium jure suo; cum talis privatio ex una parte bono comuni & suavi gubernationi non sit leviter contraria, & ex altera parte sit valde expediens damnificatum monere ad se opponendum pro tuitione sui juris, cap. &c. Quia facta tali insinuatione privilegii redditur manifesta ejus promulgatio ad instar omnium aliarum legum universalium ad obtinendam rationem legis particularis a nemine sub quovis prætextu defectus promulgationis impediendam, occasione petita observantia Can. &c.*

45. Quarto difetto di questo Indulto Pontificio si è, perchè essendosi dal Generale Assistenti Generali e Segretario Generale proposta al Papa per causa di moverlo a concederli Rescritto di questa sorte al loro Memoriale, di essere il Provinciale Scomunicato à jure come Reo di molti delitti ivi specificati, e però sospeso dall'Offizio anche per conferma della Congregazione de' Vescovi e Regolari nel *Docum. II.* Locchè rispetto all'esser Scomunicato à jure non si puol dire per non trovarsi negli atti emanata Sentenza declaratoria di Scomunica a jure secondo la pratica indispensabile a poterli dire uno tale, *Cap. Cum secundum 19. de Hæretic. in 6., & Novar. in Summ. Bullar. par. I.*

Com-

Commentar. 118. n. 17. Come anche non è vero di esser Reo delli delitri ivi specificati per non esser pruova notoria di Reità alcuni pochi Testimonj pieni d'eccezioni dimostrate nella risposta del Primo Argomento Contrario con essersi oggi pentiti tutti della loro deposizione con mali arti estorta, per venire uniti colli Padri della Provincia a cercare il loro Provinciale ed ad impugnare questo Indulto Pontificio, *Guazzin. Sen. Defens. 24. Cap. 10. n. 1. ad n. 4.* Siccome pure non è vero d'aver la Congregazione de' Vescovi e Regolari confermata la sospensione dell' Ufficio del Provinciale per non aver fatto altro Rescritto su di ciò se non *Procedat prout de jure* efficace a rinvocare la sospensione con assolvere il Provinciale secondo la sua genuina significazione spiegata nella Risposta del Primo Argomento contrario colla dottrina ivi allegata del *Set. de Offic. Locumten. Cap. 13. n. 1.*, & *Paleol. de Judic. Offic. in Appendic. Rescript. 16. n. 6. Tom. 1.* Brevemente confermasi ciò con allegare quì tutto quello, che pubblicamente Napoli Palermo Roma e l' Italia parla delle operazioni del P. Giovan Felice Grimaldi a convincere di mendacio l'imputata Reità, *Foller: in prax. Crim. verb. Capiat informationem n.67.*: ivi: *Investiget cujus fama sit in Civitate, quia secundum famam judicatur*; e per conseguenza un tal Indulto Pontificio non si sostiene qual mendacemente estorto per la tritissima disposizione del *Cap. Super Literis 20. de Rescript.*, *Cap. Si ii cum quo 20. de Fil. Præbyter.*, & *Consil. Trident. Sess. 22. de Reform. cap. 5.*

46. Non fa di bisogno quì di dimostrare mendacemente estorto un tal Indulto Pontificio per la ~~causa proposta~~ al Papa di non poterli sentenziare mai, atteso il ritardo delle Difese, essendosi abbastanza pruovato nella Risposta del Primo Argomento contrario di esser stato il Generale il Ritardatore delle Difese non il Provinciale secondo la mendace asserzione del Memoriale nel *Docum. II.* Bensì fa di bisogno quì di dimostrare maliziosa la causa esposta al Papa ad estorcere il Rescritto con essersi asserito di trovarsi la Provincia senza Capo necessario con molta sollecitudine per mille motivi nel *Docum. II.*: ivi: *Un altro Provinciale per provvedere all' urgenti necessità, che ha la Provincia di avere il Capo per mille motivi.* Quando già costa nella Risposta del Secondo Argomento contrario di esservi nella Provincia per Capo destinato il P. Alessandro Melillo dal Generale con reggere e governare pienamente le veci ed affari secondo quelle stesse facultà solite darli ad un Vicario Provinciale nel caso di esser stato già sentenziato alla privazione un Provinciale conosciuto Reo in vigor della *Constit. provida Cap. 25. n. 10. par. 4.*

On-

Onde un tal' Indulto Pontificio non si sostiene , Si perchè così importunamente cercato e sollecitamente spedito senza prima far giustificare quelle parole *Per provvedere all' urgenti necessità* unite alli seguenti *Per mille motivi*, vien riprovato dalla Religione nella stessa preallegata in contrario *Constit. provida Cap. 3. n.4. par.4.* , & *Glof. in Cap. Si quando 5. verb. qualitatem negotii de rescript.* , Si anche perchè così maliziosamente occultata l' esistenza del Capo nella Provincia eletto già uniforme alla mente della Legge e del Ministro della Legge , viene riprovato da tutti i Dottori specialmente poi per trovarsi destituta una tal' occultazione di tal fatto di quelle clausole solite metterfi nella supplica di Giustizia per salvar l'orrezione e sorrezione notate dal *Menoch. de arbitrar. Judic. lib.2. Cent.3. Cas.101. n. 30.* & *Cas.102. n.33.* & *Cent.4. Cas.313. n.16.*

47. Quinto difetto finalmente di questo Indulto si è , perchè essendosi proposta dal Generale Assistenti Generali e Segretario Generale al Papa la causa di moverli a concederli Rescritto simile al loro Memoriale di esser la seguente nel *Docum. II.* : ivi : *Per Visita e Processo fatti dal Generale in Napoli colla Autorità della Consulta Generale, ed anche per Stimolo del Re delle due Sicilie, Costa &c.* , Non si sostiene un tal' Indulto Pontificio appoggiato su di questa causa esposta al Papa per convincerfi di mendacio quelle parole *Coll' autorità della Consulta Generale* secondo li motivi sopraddotti §. *arvegnacchè 20. al §. ma il punto 24.* e per convincerfi di mendacio quelle parole *Per stimolo del Re delle due Sicilie* secondo gli atti pubblici , *L. gesta 6. C. de re judic.* Onde mancando la causa giusta e ragionevole di simile Indulto Pontificio non si deve ricevere ed eseguire, conforme non furono Ricevuti ed Eseguiti dall' istessa Sede Apostolica due Indulti Pontificj concessi dalli Papi Innocenzo IV. ed Alessandro IV. al Vescovo di Anagni augmentativi della sua Giurisdizione con annullare ogn' atto da questi due Indulti seguito e con dichiarare di doverfi procedere a tenore del Dritto Comune e non delli due Indulti sotto il dì 18. Marzo 1752. secondo la Cosa giudicata munita di questa ragione presso il *Paletol. de Judic. Offic. Conf. 12. n.15. ad n.16.* & *n.71. ad n.72. Tom. 2.:* ivi : *Fiscalis Ecclesiasticus debet docere de Causa justa & rationabili talis Privilegii ad obtinendum effectum illius contra Fiscalem Sacularem in his Causis; quia concessio Privilegii absque Causa si fiat contra jus, adversatur Justitia distributiva neminem eximentis a communi obligatione sine Causa, si vero fiat præter jus sapit acceptationem personarum solummodo concedendam in Casibus Indulgentiarum, quas Papa concedit tamquam Dispensaaor meritorum*

rum Christi, Extravag. &c. Caterum in casibus privilegii, concessi a Papa tanquam Domino absque justa & rationabili Causa probata, nemo tenetur illud observare uti contrarium Justitia Legali, & uti continens prodigalitatem, prout inter Privilegium & Indulgentias distinguit Konig. &c.

48. Contuttociò però nel presente caso devesi conoscere e decidere dal Supremo Tribunale Regio Competente ogni difetto di quest' Indulto Pontificio, giacchè avanti il medesimo Tribunale trovafi esibbito secondo la Dottrina del *Felin. in Cap. cum sit de For. competen., Card. in Clem. dudum 1. de judic., Paris. conf. 43. n. 1. lib. 1., Marant. conf. 102. n. 51., & Ancharan. conf. 182. n. 5.* Alla qual Dottrina concorre anche lo stile di conoscersi e decidersi l'Orrezione e Sorrezione di simili Rescritti ne' Tribunali Regi di Napoli testificato in termini dall' *Afflict. decis. 200. n. 9.:* *ivi: Fuit primo ex Commissione Apostolica commissa Causa &c. Habilitatio fuit presentata in Sacro Consilio, & contra illam oppositum, quod non valet, quia est subreptitia & tacita veritate impetrata. Utrum Sacrum Consilium possit cognoscere, An dicta Habilitatio & Absolutio sit subreptitia & obreptitia, & fuit allegatum Consilium Perri Ancharan. &c. Ubi dicit, quod iudex Sæcularis non obedit Judici Ecclesiastico, nisi quando Iudex Ecclesiasticus processit juris ordine, ut ibi latius per eum firmat Felyn. &c. Et ideo Sacrum Consilium Vocavit, quod si opponitur, quod absolutio est subreptitia, quod potest de hoc cognoscere, & ita pluries fuit in Consilio practicatum.*

49. Oltredichè alla medesima dottrina e stile concorre ancora la ragione di contenere il medesimo Indulto Pontificio materia spettante al dritto di sua Maestà, Sì perchè trattandosi nel medesimo Indulto d' un elezzione di Provinciale irregolare molto a lui sospetta specialmente di oppressione alli sudditi fuoi, puole Sua Maestà conoscendo, e decidendo questo punto impedire la medesima, *Peyrin. in Additam. ad constit. Clem. VIII. cap. 9. n. 3.* Sì anche perchè influendo lo stesso Indulto di Provinciale una violenza alli fuoi sudditi puole Sua Maestà dichiarare essersi proceduto in questo negozio violentemente, *Barbos. vor. 48. n. 1. ad n. 17. lib. 2.* Oggi poi per questa lite ingiusta rispetto al P. Francesco Giovo, e giusta rispetto alli Padri della Provincia ne' Tribunali Pontificj e Regj pendente, si presumono in caso di esser sostenuto l'Indulto per sostenere la Patente maggiori oppressioni e violenze perciò efficaci a repellerlo dalla pretenzione di esser loro Superiore Giudice e Tutore, *Instit. de excusat. tutor. vel curator §. inimicitia 11., Galupp. in prax. par. 1. cap. 4. n. 65. versic. & cum ex lite, & Paleol. de Judic. offic. par. 1. lemm. 5. n. 707. tom. 1.*

Fi-

30. Finalmente poi per quelle parole mendaci *Per stimolo del Re delle Due Sicilie* lesive della autorità e giustizia, deve ogni difetto dell' Indulto Pontificio esser conosciuto e deciso nel medesimo suo Regio Tribunale secondo la consuetudine testificata in termini dal *Bald. in l. 1. C. unde vi*, *Andr. de Isern. in tit. de prohib. feud. alien. per Feder. §: praterea si inter duos*, & *Parif. de Put. de Syndic. verb. injuria officialis cap. 3. n. 6.* Sì perchè non si puol dubitare di restare da queste parole offesa la Real autorità per non aver avuto bisogno mai Sua Maestà di far stimolo stante il comando competente datoli da Dio secondo la sentenza di *S. Pietr. Apost. in Epist. 1. cap. 2. n. 13. ad n. 13.* ivi: *Gentem Sanctam & Regale Sacerdotium &c. Subjecti igitur estote omni humane creature propter Deum sive Regi quasi precellenti, sive Ducibus tamquam a Deo missis ad vindictam malefactorum laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei:* e secondo la sentenza di *San Paul. Apost. ad Roman. cap. 13. n. 1.* ivi: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, Non est enim Potestas nisi a Deo:* Sì anche perchè non si puol negare di restar da quelle parole offesa la Real giustizia per non aver mai tralasciato Sua Maestà appena conosciute le violenti oppressioni d'un suo suddito innocentissimo di provvedere con ragione ed amore mediante i suoi Dispacci proprj del suo comando datoli da Dio secondo la disposizione del *Can. Regum. 22. caus. 23. quest. 5.* ivi: *Regum est proprium facere judicium & justitiam & liberare de manu calumniantium vi oppressos &c. Si inquit, hoc feceritis, Reges Juda tenebitis pristinam potestatem:* e secondo la conclusione del *Parif. de Put. de Syndic. judic. verb. rex cap. 1. n. 77.* ivi: *Est Pater quoad Gubernationem & dilectionem, quia est Pater Patrie & illorum qui sunt in ea: Qui propterea eorum commoda reputat propria, & damna eorum debet remove* &c.

31. Conchiudesi, che non meritando dalle ragioni di fatto e di dritto fin quì dedotte per parte de' Padri della Povia nà nè la Patente di Provinciale nè l' Indulto Pontificio d' esser ricevuto ed eseguito; se mai poi si pretende il contrario per parte del P. Francesco Giovo di meritare l'una e l'altro di esser ricevuto ed eseguito, deve trasportare avanti il Supremo Tribunale Regio il Processo con tutto il resto degli atti toccante questo negozio; perchè trattandosi di privazione di Prelato per non esser cosa di leggiero ma di grave incommodo, non puole così facilmente ottenere dal Magistrato Secolare la recezzione ed esecuzione dell' ordinazioni del Magistrato Ecclesiastico senza vederfi prima il Processo e gli Atti, ad esaminar le pruove della colpa causanti la pena di privazione, con citarci anche le Parti a dir su di